

IL DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO

Sintesi della normativa e degli adempimenti

di **Claudio Venturi**

Sommario: - 1. **Premessa.** - 2. **Normativa di riferimento.** - 3. **Le novità introdotte in materia di diritto annuale dal 2001 in poi.** - 3.1. Le novità rilevanti introdotte dal 2001. - 3.2. Le novità rilevanti introdotte dal 2011 dal D. Lgs. n. 23/2010. - 3.3. Le novità introdotte dal 2015 dalla L. n. 114/2014. - 4. **Soggetti obbligati al pagamento del diritto.** - 5. **Cessazione dell'obbligo del pagamento del diritto.** - 6. **Determinazione dell'importo del diritto annuale.** - 6.1. *Norme generali.* - 6.2. *La nozione di "fatturato".* - 6.3. *Gli scaglioni di "fatturato".* - 6.4. *Il calcolo dell'importo del diritto da pagare.* - 6.5. *Gradualità nell'applicazione della nuova normativa.* - 7. **La comunicazione da parte della Camera di Commercio.** - 8. **Modalità di pagamento.** - 8.1. *Norme generali.* - 8.2. *Norme particolari.* - 9. **Termini di pagamento.** - 9.1. I termini di versamento delle imposte dirette. - 9.1.1. *Termini ordinari.* - 9.1.2. *Casi particolari.* - 9.2. I termini di versamento del diritto annuale. - 9.3. Il versamento del diritto da parte delle imprese che si iscrivono in corso d'anno. - 10. **Le modalità di versamento.** - 10.1. Istruzioni per la compilazione del Modello F24. - 10.2. I codici tributo da utilizzare. - 11. **Sovrattassa per il ritardato od omesso pagamento.** - 12. **Modalità per la presentazione delle richieste di rimborso dei diritti non dovuti.** - 13. **Effetti del mancato pagamento del diritto annuale sul rilascio di certificazioni da parte del Registro delle imprese.**

ALLEGATI:

ALLEGATO A – LE MISURE DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2014

ALLEGATO B – LE MISURE DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2015

ALLEGATO C – LE MISURE DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2016

ALLEGATO D – LE MISURE DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2017

ALLEGATO E – LE MISURE DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2018

ALLEGATO F – LE MISURE DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2019

ALLEGATO G – LE MISURE DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2020

ALLEGATO H – LE MISURE DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2021

1. Premessa

A decorrere dall'anno 2001, per effetto del disposto di cui all'articolo 17 della **Legge 23 dicembre 1999, n. 488** (legge finanziaria 2000) ¹, la disciplina del

¹ Si riporta il testo dell'art. 17:

"Art. 17 - (Disposizioni concernenti le camere di commercio)

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono sostituiti dai seguenti:

"3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, determina ed aggiorna con proprio decreto da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, da applicare secondo le modalità di cui al comma 4, ivi compresi gli importi minimi, che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e quelli massimi, nonché gli importi del diritto dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresì determinati gli importi del diritto applicabili alle unità locali, nonché le modalità e i termini di

diritto annuale, contenuta nell'art. 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, ha subito un radicale cambiamento sia per le modalità di pagamento che per la determinazione degli importi.

Con l'art. 13 della **legge 27 dicembre 2002, n. 289** (legge finanziaria 2003) ², viene finalmente stabilito, a chiare lettere, che il diritto annuale è un **tributo**.

Al comma 3 si stabilisce che *“Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle partecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali”*.

Con il successivo articolo 5-quater, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, nella **legge 21 febbraio 2003, n. 27** ³, l'art.

liquidazione, accertamento e riscossione. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto, nel rispetto dei principi e del procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Il diritto annuale di cui al comma 3 è determinato in base al seguente metodo:

a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni;

b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere;

c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;

d) nei primi due anni di applicazione l'importo non potrà comunque essere superiore del 20 per cento rispetto al diritto annuale riscosso in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto dall'anno 2001. Il bollettino per la riscossione del diritto annuale relativo all'anno 2000 viene inviato entro il 30 settembre 2000 e il relativo importo deve essere pagato entro il 31 ottobre 2000. I soggetti obbligati al pagamento del diritto annuale indicano negli appositi bollettini l'ammontare del fatturato di cui al comma 1.

3. Le istanze di rimborso dei diritti camerali erroneamente corrisposti devono essere presentate e le azioni giudiziali conseguenti devono essere proposte, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data del pagamento. Per le annualità anteriori al 2000 le istanze e le azioni predette devono essere presentate e promosse, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2001.

4. Al fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono confluire fondi derivanti da politiche di investimenti comunitarie e nazionali”.

² Si riporta il testo dell'art. 13:

“Art. 13 - (Definizione dei tributi locali)

1. Con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiti.

2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione o dall'ente locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o dall'ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall'ente locale, determina l'estinzione del giudizio.

3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle partecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.

4. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.”

³ Si riporta il testo dell'art. 5-quater:

“Art. 5-quater. - Definizione del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580

1. L'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica anche alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con riferimento al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,

13 della legge n. 289/2002 è stato esteso anche alle Camere di Commercio, con riferimento al diritto annuale, demandando ad un successivo decreto del Ministero delle attività produttive le modalità di attuazione.

Dunque, non ci sono più dubbi: **il diritto annuale è da considerare a tutti gli effetti un “tributo”**.

Che il diritto annuale sia da considerare un “tributo” è stato confermato anche dalle Sezioni unite civili della **Corte di Cassazione, con la Sentenza 13549 del 24 giugno 2005**, la quale ha però escluso che il diritto camerale possa rientrare nella nozione di “tributo locale”, in quanto la legge riserva questa denominazione solo ai tributi amministrati dagli enti pubblici territoriali.

Per questi enti, infatti, assume rilievo costitutivo il territorio, mentre la circoscrizione territoriale, nella quale le Camere di commercio operano, costituisce soltanto un limite di competenza.

Il diritto camerale, poi, non sarebbe riconducibile all'autonomia impositiva delle Camere di Commercio, considerato che gli è attribuita solo la riscossione della prestazione patrimoniale.

Il principio che, nel caso di controversie in materia di diritto annuale, la competenza è del giudice tributario e non del giudice ordinario è stato nuovamente riaffermato dalla stessa **Corte di Cassazione nella Sentenza n. 628 del 13 gennaio 2006**.

2. Normativa di riferimento

Tra le principali norme che regolano la materia del diritto annuale citiamo:

1. **Legge 29 dicembre 1993, n. 580**: Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. **Art. 18**.
2. **D.M. 23 aprile 2001**: Determinazione della misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio ai sensi dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per l'esercizio 2001, da ogni impresa iscritta e annotata nei registri di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
3. **D.M. 11 maggio 2001, n. 359**: Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
4. la **Circolare del Ministero delle attività produttive n. 3513/C** del 22 maggio 2001.
5. **Circolare del Ministero delle attività produttive n. 3520/C** del 24 luglio 2001- Applicazione del diritto annuale 2001: ulteriori indicazioni.
6. **Circolare del Ministero delle attività produttive n. 3538/C** del 28 dicembre 2001, Prot. 516194 – Applicazione del diritto annuale alle imprese che si iscrivono nel registro delle imprese a decorrere dal 1^a gennaio 2002.
7. **D.I. 17 maggio 2002** - Determinazione per l'anno 2002 delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle camere di commercio ai sensi

come modificato dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle attività produttive, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di applicazione dell'articolo 44 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche con specifico riferimento alle violazioni concernenti i diritti dovuti per gli anni 2001 e 2002.”

dell'art. 18 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dall'art. 17 della L. 23 dicembre 1999, n. 488.

8. **L. 12 dicembre 2002, n. 273** – All'art. 44 si è provveduto alla modifica del comma 3 dell'art. 18 della legge n. 580/1993, così come sostituito dall'art. 17 della legge n. 488/1999, in materia di normativa di riferimento per le sanzioni amministrative e alla proroga del periodo transitorio fino al 2005 ⁴.
9. **L. 27 dicembre 2002, n. 289** (Legge finanziaria 2003) – Art. 13, definizione dei tributi locali.
10. **D.L. 24 dicembre 2002, n. 282** (Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 21 febbraio 2003, n. 27. Art. 5-quater – Definizione del diritto annuale.
11. **D.I. 23 maggio 2003** (G.U. n. 130 del 7 giugno 2003): Determinazione per l'anno 2003 delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle camere di commercio ai sensi dell'art. 18 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dall'art. 17 della L. 23 dicembre 1999, n. 488.
12. **Lettera Circolare del Ministero delle attività produttive del 4 giugno 2003**, Prot. 553291 – Chiarimenti in merito alla scadenza dei termini del diritto annuale per le società con esercizio comprendente periodi di due anni solari diversi.
13. **Circolare del Ministero delle attività produttive n. 3567/C del 16 ottobre 2003** – Applicazione del principio del ravvedimento operoso al mancato versamento del diritto annuale in favore delle Camere di commercio (art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).
14. **Circolare del Ministero delle attività produttive n. 3569/C del 29 dicembre 2003** - Applicazione del diritto annuale alle imprese che si iscrivono nel Registro delle imprese a decorrere dal 1° gennaio 2004.
15. **Lettera Circolare del Ministero delle attività produttive del 30 gennaio 2004**, Prot. 546959 - Casi particolari riguardanti il versamento del diritto annuale in favore delle camere di commercio: esonero dal versamento da parte delle imprese in stato di amministrazione straordinaria; unità locali, inizio d'attività e diritto annuale.
16. **D.I. 5 marzo 2004** (G.U. n. 75 del 30 marzo 2004): Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2004 dalle imprese alle camere di commercio ai sensi dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
17. **D.M. 23 marzo 2005** (G.U. n. 82 del 9 aprile 2005): Determinazione, per l'anno 2005, delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle camere di commercio, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
18. **Circolare del Ministero delle attività produttive n. 3594/C del 13 dicembre 2005 - Prot. 0011177**: Applicazione del diritto annuale alle imprese che si iscrivono nel Registro delle imprese a decorrere dal 1° gennaio 2006.
19. **D.I. 28 marzo 2006**: Determinazione, per l'anno 2006, delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle camere di commercio, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come

⁴ Per effetto del disposto di cui all'articolo 12 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, pubblicato nella G.U. n. 303 del 30 dicembre 2005, tale termine è stato ulteriormente prorogato fino al 2006.

Successivamente, per effetto del disposto di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, **tale termine è stato nuovamente prorogato fino al 2007.**

- modificato dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2006).
20. **Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3605/C del 10 gennaio 2007:** Applicazione del diritto annuale alle imprese che si iscrivono nel Registro delle imprese a decorrere dal 1° gennaio 2007.
 21. **D.M. 23 marzo 2007:** Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2007 dalle imprese alle camere di commercio, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2007).
 22. **Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 14 maggio 2007, Prot. 0004728:** Termini di versamento del diritto annuale.
 23. **D.M. 1° febbraio 2008:** Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2008 dalle imprese alle camere di commercio, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 2008).
 24. **Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 5 marzo 2008, n. 3617/C:** Decreto 1° febbraio 2008 - Determinazione importi diritto annuale 2008 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 2008) - Applicazione del diritto annuale alle imprese iscritte a decorrere dal 1° gennaio 2008.
 25. **Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 29 aprile 2008, Prot. 0003317:** Integrazione nota n. RE4-2008-146515-DGCAS 1 dell'11 aprile 2004 – Individuazione dei rigli del modello IRAP 2008 ai fini del versamento del diritto annuale 2008.
 26. **D.M. 30 aprile 2009:** Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2009 dalle imprese alle camere di commercio. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 2009).
 27. **D.I. 22 dicembre 2009:** Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2010 dalle imprese alle camere di commercio, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. (*Testo pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico*).
 28. **D. Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23:** Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'art. 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (G.U. n. 46 del 25 febbraio 2010). **Art. 1, comma 19.**
 29. **Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Struttura DG-MCCVNT - Registro delle Imprese - Nota del 30 dicembre 2010, Prot. 0201046:** Applicazione del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle imprese e nel REA a decorrere dal 1° gennaio 2011.
 30. **D.P.C.M. 12 maggio 2011:** Differimento, per l'anno 2011, di termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai contribuenti, nonché dei termini previsti dagli articoli 16 e 17 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 64, relativi agli adempimenti delle dichiarazioni modello 730/2011.
 31. **Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Struttura DG-MCCVNT - Registro delle Imprese - Nota del 30 maggio 2011, Prot. 0103161:** Decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze 21 aprile 2011 - Diritto annuale delle Camere di Commercio per l'anno 2011 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 2011 "Differimento, per l'anno 2011, di termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai contribuenti, nonché

dei termini previsti dagli articoli 16 e 17 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 64, relativo agli adempimenti delle dichiarazioni modello 730/2011.

32. **D.I. 21 aprile 2011:** Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2011 alle camere di commercio, ai sensi dell'articolo 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. (Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2011).
33. **Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione – Divisione XXII – Sistema Camerale - Nota del 27 dicembre 2011, Prot. 255658:** Articolo 18, comma 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Misure del diritto annuale per l'anno 2012.
34. **Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione – Divisione XXII – Sistema Camerale - Nota del 21 dicembre 2012, Prot. 0261118:** Articolo 18, comma 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Misure del diritto annuale per l'anno 2013.
35. **Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione – Divisione XXII – Sistema Camerale - Nota del 5 dicembre 2013, Prot. 0201237:** Articolo 18, comma 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Misure del diritto annuale per l'anno 2014.
36. **L. 11 agosto 2014, n. 114,** di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*”. **Art. 28**
37. **Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione – Divisione III – Sistema Camerale – Circolare del 29 dicembre 2014, Prot. 0227775:** Applicazione del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle imprese e nel REA a decorrere dal 1° gennaio 2015.
38. **Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica – Divisione III – Sistema Camerale – Nota del 22 dicembre 2015, Prot. 279880:** Applicazione del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle imprese e nel REA a decorrere dal 1° gennaio 2016.
39. **Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica – Divisione III – Sistema Camerale – Nota del 15 novembre 2016, Prot. 0359584:** Applicazione del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle imprese e nel REA a decorrere dal 1° gennaio 2017.
40. **D.M. 22 maggio 2017:** Incremento della misura del diritto annuale per gli anni 2017, 2018 e 2019.
41. **Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica – Divisione III – Sistema Camerale – Nota del 16 gennaio 2018, Prot. 26505:** Misure del diritto annuale anno 2018.
42. **D.M. 2 marzo 2018:** Incremento delle misure del diritto annuale per gli anni 2018 e 2019.

43. **Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica – Divisione III – Sistema Camerale – Nota del 21 dicembre 2018, Prot. 0432856:** Misure del diritto annuale anno 2019.
44. **Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica – Divisione III – Sistema Camerale – Nota del 11 dicembre 2019, Prot. 347962:** Misure del diritto annuale anno 2020.
45. **Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica – Divisione III – Sistema Camerale – Nota del 22 dicembre 2020, Prot. 286980:** Misure del diritto annuale anno 2021.

3. Le novità introdotte in materia di diritto annuale dal 2001 in poi

3.1. Le novità introdotte dal 2001 dal D.M. n. 359/2001

Almeno tre sono le **novità rilevanti** proposte dalla nuova normativa in vigore dall'anno 2001.

La **prima novità** consiste nella **modifica della base contributiva su cui applicare il diritto annuale**.

Mentre nel sistema precedente, i diritti annuali erano determinati in misura fissa per le ditte individuali, per le società di persone, per le società cooperative e per i consorzi e in misura variabile, correlata all'ammontare del capitale sociale, per le altre società, a decorrere dall'anno 2001, **per le imprese iscritte nella sezione speciale** del Registro delle Imprese (imprenditori individuali, imprese agricole, coltivatori diretti, ecc.) il diritto annuale continuerà ad essere determinato **in misura fissa**, mentre **per le imprese iscritte nella sezioni ordinaria** (società di persone e di capitali, cooperative e consorzi, ecc.), **le quote dovute saranno commisurate al fatturato dell'esercizio precedente e determinate per scaglioni di fatturato**, che, come vedremo in seguito, sono stati ridotti da otto a quattro.

Una **seconda novità** è quella relativa alle **modalità di pagamento di tale diritto**.

Mentre fino al 2000, il diritto annuale dovuto alle Camere di commercio è stato pagato esclusivamente a mezzo di bollettini di CC/Postale, istituiti appositamente da ogni Camera di Commercio, **dal 2001 il diritto annuale dovrà essere pagato esclusivamente a mezzo il modello di pagamento unificato F24**, già utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi, dell'IRAP, dei contributi previdenziali ed assistenziali, ecc.

Questa procedura comporterà forti agevolazioni e una notevole semplificazione soprattutto per quelle imprese che hanno numerose unità locali sparse un po' ovunque, in quanto la nuova procedura, contrariamente a prima, consentirà di pagare con un unico modello e un unico versamento per più Camere di commercio contemporaneamente.

Le nuove modalità di pagamento consentiranno, inoltre, ai contribuenti di usufruire della **possibilità di compensare**, immediatamente, quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati per altri versamenti (tributi e/o contributi).

Non solo, a seguito della modifica della Convenzione stipulata in data 8 novembre 2001 tra l'Agenzia delle Entrate e l'Unioncamere, intervenuta il 4

aprile 2003, il diritto camerale potrà ora essere **compensato a credito** con i debiti inerenti al diritto annuale (è il caso, per esempio, del doppio pagamento del diritto annuale riferito allo stesso anno).

In secondo luogo, produrrà una notevole semplificazione soprattutto per quelle imprese che hanno numerose unità locali sparse un po' ovunque, in quanto la nuova procedura, contrariamente a prima, consentirà di pagare con un unico modello e un unico versamento per più Camere di commercio contemporaneamente.

Una **terza novità** è quella relativa al **termine di pagamento**.

L'applicazione della nuova modalità di pagamento comporterà anche, per le imprese già iscritte, un cambiamento del termine previsto per il pagamento di tale diritto: non più entro il 30 giugno di ogni anno, ma **entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi**.

3.2. Le novità introdotte dal 2011 dal D. Lgs. n. 23/2010

Con il **D. Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23**, recante *“Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99”*, sono state apportate modifiche anche all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia finanziamento alle Camere di Commercio.

Al **comma 4, lett. c), del nuovo articolo 18** si stabilisce che la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola Camera di Commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, sarà determinata, una volta individuato il fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle Camere di Commercio, con la :

*”c) copertura del fabbisogno **mediante diritti annuali fissi per i soggetti iscritti al REA e per le imprese individuali iscritte al Registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti**”.*

Da quanto sopra ne deriva che **a decorrere dall'anno 2011**:

- 1) i **soggetti che si iscriveranno nel solo REA** (Repertorio Economico Amministrativo), ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 581/1995, saranno tenuti al pagamento del diritto annuale;
- 2) le **imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese** non dovranno più pagare un diritto commisurato al fatturato ma in misura fissa;
- 3) le **società semplici, agricole e non**, e le **società tra avvocati** non dovranno più pagare un diritto in misura fissa, ma in misura commisurata al fatturato dell'esercizio precedente.

3.3. Le novità introdotte dal 2015 dalla L. n. 114/2014

La legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 ha riformulato l'art. 28, rispetto alla versione proposta dal decreto-legge, prevedendo una **riduzione graduale del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio** e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.

Nelle more del riordino del sistema delle Camere di Commercio – si legge nell'articolo - **l'importo del diritto annuale** di cui all'art. 18 della L. n. 580 del

1993, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, **sarà ridotto:**

- **per l'anno 2015, del 35 per cento,**
- **per l'anno 2016, del 40 per cento e,**
- **a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento.**

Lo stesso articolo ha inoltre previsto che **le tariffe e i diritti** di cui all'art. 18, comma 1, lettere **b)** (*proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale*), **d)** (*diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti*) ed **e)** (*contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati*), della citata L. n. 580 del 1993, e successive modificazioni, **saranno fissati sulla base di costi standard** definiti dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentite la Società per gli studi di settore (SOSE) Spa e l'Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata.

Relativamente all'anno 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico, in attesa dell'emanazione dell'apposito decreto interministeriale, aveva emanato la **circolare 29 dicembre 2014, Prot. 0227775**, con la quale ha fornito le indicazioni in merito agli importi che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o che iscrivano nuove unità locali **dal 1° gennaio 2015** devono versare come diritto annuale alla Camera di Commercio.

Con il **decreto interministeriale 8 gennaio 2015**, emesso di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono state successivamente determinate le **misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2015** alle Camere di Commercio, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni.

Le misure del diritto annuale dovuto, a decorrere dall'anno 2015, ad ogni singola Camera di Commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese e da ogni soggetto iscritto nel REA, anche per le loro sedi secondarie e unità locali, sono determinate applicando le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del D.I. 21 aprile 2011, con l'aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali indicati e con le riduzioni percentuali dell'importo da versare disposte dal comma 1 dell'articolo 28 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, **a partire dalla riduzione prevista per l'anno 2015, pari al 35 per cento.**

Relativamente all'anno 2016, il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **circolare n. 3685/C del 22 dicembre 2015, Prot. 279880**, ha reso noto le indicazioni in merito agli importi che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o che iscrivano nuove unità locali **dal 1° gennaio 2016** devono versare come diritto annuale alla Camera di Commercio.

Nella circolare viene evidenziato nelle more del riordino del sistema delle Camere di Commercio, secondo quanto stabilito l'articolo 28 della L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014, **l'importo del diritto annuale**, come determinato per l'anno 2014, **sarà ridotto, per l'anno 2016, del 40%.**

Relativamente all'anno 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Nota del 15 novembre 2016, Prot. 359584**, ha reso noto le indicazioni in merito agli importi che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o che iscrivano nuove unità locali **dal 1° gennaio 2017** devono versare come diritto annuale alla Camera di Commercio.

Ricordiamo che l'articolo 28 della L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014 (recante *"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"*), ha previsto, nelle more del riordino del sistema delle Camere di Commercio, una **riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio**, da un 35% per l'anno 2015, fino al **50% per l'anno 2017**.

Tale riduzione è stata peraltro confermata dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219, concernente *"Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura"*.

Dunque, **per l'anno 2017**, l'importo del diritto annuale, di cui all'art. 18 della L. n. 580 del 1993, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, **sarà ridotto del 50%**.

Relativamente all'anno 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico, con **nota del 16 gennaio 2018, Prot. 26505**, ha reso noto le misure del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati per l'anno 2018, limitandosi ad illustrare gli effetti, anche per il 2018, del decreto 8 gennaio 2015, **confermando gli stessi importi previsti per il 2017**.

4. Soggetti obbligati al pagamento del diritto

Per quanto riguarda i soggetti obbligati, nulla è cambiato: sono tenute al pagamento del diritto **tutte le imprese che al 1° gennaio di ogni anno risultano iscritte o annotate nel Registro delle imprese**, nonché **le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese nel corso dell'anno di riferimento**.

Nel caso l'impresa, oltre alla sede principale, ha **sedi secondarie o unità locali** nella stessa provincia o in altre province, è dovuto il pagamento di un ulteriore diritto, pari al 20% del diritto pagato per la sede, a ciascuna Camera di Commercio competente per territorio.

La stessa regola si applica alle imprese con sede legale all'estero e uffici operativi in Italia.

Sono, inoltre, tenuti al pagamento del diritto annuale anche le società:

- **che sono in scioglimento o in liquidazione,**
- **inattive dalla costituzione,**
- **che abbiano cessato o sospeso l'attività,**
- **che sono cessate nel corso dell'anno.**

Fino al 2010, **non erano tenuti al pagamento del diritto annuale** gli esercenti le attività economiche di cui all'articolo 9, comma 2, punto a) del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581. Si tratta di tutti quei soggetti collettivi che, oltre alla attività istituzionale di natura ideale, culturale e ricreativa, svolgono una qualche attività economica e sono iscritti solamente nel solo REA (*associazioni, fondazioni, comitati, ecc.*).

Con la riforma apportata con il D. Lgs. n. 23/2010, **a decorrere dall'anno 2011 anche questi soggetti saranno tenuti al pagamento del diritto annuale**, come tutte le altre imprese iscritte nel Registro.

Dunque, a decorrere dal 2011, non esistono più imprese o altri soggetti che, essendo iscritti nel Registro delle imprese o nel solo REA, siano esentati dal pagamento del diritto annuale.

5. Cessazione dell'obbligo del pagamento del diritto

Secondo quanto disposto dall'articolo 4 del regolamento, cessano di essere soggette al pagamento del diritto annuale:

- a) **tutte le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa**, a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento, tranne i casi in cui sia stato autorizzato, e fino a quando non sia cessato, l'esercizio provvisorio dell'impresa.
- b) **Le imprese individuali che cessano l'attività**, a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività sempre che la relativa domanda di cancellazione sia presentata entro il 30 gennaio successivo alla data di cessazione dell'attività.
- c) **Le società e gli altri soggetti collettivi che sono in stato di liquidazione**, a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione a condizione che la relativa domanda di cancellazione al Registro delle imprese sia presentata entro il 30 gennaio successivo all'approvazione del bilancio finale.
- d) **Le società cooperative per le quali sia stato proposto lo scioglimento d'ufficio** (come prevede l'attuale art. 2545-septiesdecies C.C.), a partire dall'anno solare successivo a quello della data del provvedimento che ha comportato lo scioglimento per atto dell'Autorità governativa.

La novità sostanziale apportata dalla nuova normativa è costituita dal fatto che, finalmente, viene esplicitamente ammesso che il diritto annuale è un **diritto di iscrizione** e che quindi va pagato fino a quando si rimane iscritti o annotati nel Registro delle imprese. Il presupposto per il pagamento del diritto annuale sarà, dunque, l'iscrizione e l'annotazione nel Registro delle imprese, **indipendentemente dallo stato dell'attività o dalla messa in scioglimento e liquidazione o meno dell'impresa**.

Contrariamente a quanto era previsto in passato, la cessazione dell'attività e l'apertura della fase di liquidazione non sarà più causa di esonero dal versamento del diritto annuale.

In sostanza: **fino a quando l'impresa rimarrà iscritta o annotata nel Registro delle imprese la stessa sarà soggetta all'obbligo di pagamento del diritto annuale**.

Per quanto riguarda le **imprese in amministrazione straordinaria**, ci si è chiesto se le stesse possano o meno rientrare tra la categorie di imprese esonerate, di cui all'articolo 4, comma 1, del D.M. n. 359/2001, e precisamente tra le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

Sull'argomento è intervenuto il Ministero delle attività produttive con la Lettere-Circolare del 30 gennaio 2004, Prot. 546959, precisando che, stante le diverse finalità che sono alla base dei diversi istituti concorsuali richiamati, le imprese in amministrazione straordinaria sono soggette al versamento del diritto annuale, almeno fino a quando viene autorizzato l'esercizio dell'impresa. L'amministrazione straordinaria, quando venga disposta, non può definirsi un procedimento esecutivo né liquidatorio, ma si tratta di una procedura conservativa del patrimonio produttivo che si realizza mediante la prosecuzione, la riattivazione o la riconversione delle attività imprenditoriali.

6. Determinazione dell'importo del diritto annuale

6.1. Norme generali

Il diritto annuale dovuto alla Camera di commercio dai soggetti iscritti o annotati nel Registro delle imprese si applica:

- a) **in misura fissa**, per le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale, per le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria e per i soggetti REA;
- b) **in misura correlata alla base imponibile individuata dal fatturato**, per tutte le altre imprese, comprese le società semplici, agricole e non, e le società tra avvocati, che fino al 2010 pagavano un diritto annuale in misura fissa. In questo caso, l'importo del diritto annuale sarà determinato in misura commisurata al fatturato dell'esercizio precedente, in base ad aliquote per scaglioni fatturato, di cui parleremo al prossimo paragrafo 6.3.

In base al disposto di cui all'art. 18, comma 10, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come sostituito dall'art. 1, comma 19 del D. Lgs. n. 23/2010, *“Per il cofinanziamento di specifici progetti aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza, le camere di commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, **possono aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo del venti per cento**”*.

6.2. La nozione di “fatturato”

Considerato che il diritto annuale per una parte delle imprese sarà determinato in misura commisurata al “fatturato” dell'esercizio precedente, è necessario stabilire con esattezza che cosa deve intendersi per “fatturato”.

La definizione di “fatturato” si rinviene, con identico contenuto, sia all'articolo 1, lett. g), del regolamento di attuazione che all'articolo 4, comma 1, del D.I. 23 aprile 2001.

Il D.M. n. 359, all'articolo 1 stabilisce, infatti, la definizione di fatturato, ai fini del calcolo del diritto annuale, ancorandolo ai valori determinati ai fini del calcolo dell'IRAP e definendolo secondo le diverse attività svolte dalle imprese iscritte nella sezione ordinaria.

Il termine “fatturato” deve essere quindi inteso come segue:

- a) per gli **enti creditizi e finanziari** tenuti alla redazione del conto economico a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87: la somma degli interessi attivi e assimilati e delle commissioni attive, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
- b) per i **soggetti esercenti imprese di assicurazione** tenuti alla redazione del conto economico a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173: la somma dei premi e degli altri proventi tecnici, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
- c) per le **società e gli enti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari**: la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, degli altri ricavi e proventi ordinari e degli interessi attivi e proventi assimilati, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
- d) per gli **altri soggetti**: la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e, in mancanza, come

rappresentati nelle scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile.

Tavola n. 1

SOGGETTI	COLONNA	SEZIONE	RIGO
1. Enti creditizi e finanziari (art. 6, D. Lgs. n. 87/1992)	Valori contabili	II	IQ15 (Interessi attivi e assimilabili) IQ17 (commissioni attive)
2. Imprese di assicurazione (art. 9, D. Lgs. n. 173/1997)	Valori contabili	III	IQ33 (Premi) IQ34 (Altri proventi tecnici)
3. Società ed enti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari	Valori contabili	I	IQ1 (Ricavi delle vendite e delle prestazioni) IQ5 (Altri ricavi e proventi ordinari)
		II	IQ15 (Interessi attivi e proventi assimilati)
4. Altri soggetti	Valori contabili	I	IQ1 (Ricavi delle vendite e delle prestazioni) IQ5 (Altri ricavi e proventi ordinari)

Modello IRAP 2008 – Chiarimenti per l'individuazione della base imponibile

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con **Nota del 29 aprile 2008, Prot. 0003317**, ha fornito, ai fini del versamento del diritto annuale 2008, ulteriori precisazioni in merito all'individuazione della base imponibile per la determinazione dell'ammontare del fatturato dei contribuenti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese.

La base imponibile su cui calcolare l'aliquota è il fatturato dell'impresa, individuato dalla dichiarazione IRAP 2008 relativa all'anno 2007.

I contribuenti che adottano un **regime di contabilità semplificata**, al fine del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto, devono essere utilizzati i valori riportati nella **colonna 4**, dei "**valori IRAP**", in quanto tali soggetti non compilano la colonna 1 relativa ai "**valori contabili**".

I contribuenti che **compilano più sezioni dello stesso quadro IQ IRAP o più quadri IQ IRAP**, al fine del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto, devono procedere alla somma dei diversi valori riportati nelle diverse sezioni o nei diversi quadri IQ IRAP.

Esaminando i diversi modelli IRAP 2008 che i contribuenti devono compilare, ai fini del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto, il Ministero ha poi precisato quanto segue:

- **MODELLO IRAP 2008 – Società di capitali**

I contribuenti che compilano la **Sezione IV** (*Società in regime forfettario*), devono fare riferimento alla somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari così come rappresentati nelle scritture contabili.

- **MODELLO IRAP 2008 – Società di persone**

Le **società di persone che determinano il reddito d'impresa in regime forfetario**, devono utilizzare quanto riportato nel **rigo IQ 22** (*reddito d'impresa determinato forfetariamente*), Sezione II.

Le **società di persone esercenti attività agricola**, devono utilizzare quanto riportato nel **rigo IQ 26** (*corrispettivi*), Sezione III.

Le **società di persone che esercitano in via esclusiva o prevalente attività di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari**, al fine del calcolo del fatturato devono considerare la somma degli importi indicati nella colonna “valori contabili” della Sezione I, al rigo **IQ 1** (*ricavi delle vendite e delle prestazioni*), al rigo **IQ 5** (*altri ricavi e proventi*) e al rigo **IQ 6** (*interessi attivi e proventi assimilati*), del quadro IQ del modello IRAP 2008.

- **MODELLO IRAP 2008 – Persone fisiche**

Le **imprese che determinano il reddito d'impresa in regime forfetario**, devono utilizzare quanto riportato nel rigo **IQ 17** (*reddito d'impresa determinato forfetariamente*), Sezione II del modello IRAP 2008.

Modello IRAP 2014

LINK:

[Per quanto riguarda il Modello IRAP/2014, aggiornato alle modifiche disposte con il provvedimento del direttore del 15 maggio 2014, clicca QUI.](#)

6.3. Gli scaglioni di fatturato

La determinazione degli scaglioni di fatturato ha vissuto varie fasi cambiando più volte misure e aliquote. Tre sono i decreti ministeriali che si sono susseguiti nel tempo.

1) In applicazione di quanto disposto all'articolo 17, comma 1, della legge n. 488/1999, il **Decreto Interministeriale 23 aprile 2001**, all'articolo 3, comma 1, ha provveduto, in un primo tempo, ad individuare la base imponibile cui commisurare i diritti, prevedendo **8 scaglioni di fatturato**.

2) Con il **Decreto interministeriale 17 maggio 2002** sono state successivamente ridotte queste aliquote alla metà, prevedendo soli **4 scaglioni di fatturato**, che indichiamo nella Tavola che segue.

Tavola n. 2

Scaglioni di fatturato per imprese iscritte alla sezione ordinaria			
	Da Euro	A Euro	Misure fisse e Aliquote
1	0	516.456,90	373,00 € in misura fissa
2	516.456,91	2.582.284,50	0.0070%
3	2.582.284,51	51.645.689,91	0.0015%
4	51.645.689,92	e oltre	0.0005% fino ad un massimo di 77.500,00 €

3) Con il **Decreto interministeriale 1° febbraio 2008**, all'art. 3, sono stati individuati nuovi scaglioni di fatturato, **riportandoli nuovamente da quattro ad otto**, che indichiamo nella Tavola che segue.

Tavola n. 3

Scaglioni di fatturato			
	Da Euro	A Euro	Misure fisse e Aliquote
1	0	100.000,00	200,00 € in misura fissa
2	100.001,00	250.000,00	0,015%
3	250.001,00	500.000,00	0,013%
4	500.000,00	1.000.000,00	0,010%
5	1.000.001,00	10.000.000,00	0,009%
6	10.000.001,00	35.000.000,00	0,005%
7	35.000.001,00	50.000.000,00	0,003%
8	50.000.001,00	e oltre	0,001% fino ad un massimo di 40.000,00 €

Gli stessi scaglioni di fatturati e le stesse aliquote, previsti dal decreto interministeriale 1° febbraio 2008, sono stati successivamente confermati dai decreti interministeriali 30 aprile 2009; 22 dicembre 2009; 21 aprile 2011 e ripresi nelle circolari del Ministero dello Sviluppo Economico 27 dicembre 2011, Prot. 255658; 21 dicembre 2012, Prot. 261118; 5 dicembre 2013, Prot. 201237 e 29 dicembre 2014, Prot. 227775.

6.4. Il calcolo dell'importo del diritto da pagare

L'importo del diritto dovrà essere determinato, per la sede principale, sulla base del fatturato complessivo dell'impresa, secondo le aliquote previste nella Tavola n. 2 riportata sopra.

L'importo totale risulta dalla somma degli importi dovuti per ciascun scaglione calcolato applicando la misura fissa e le aliquote per gli scaglioni di fatturato successivi fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo dell'impresa. Su questo importo andrà calcolato quanto dovuto per ciascuna eventuale unità locale.

Gli importi parziali, per la sede legale e per le eventuali unità locali, necessari per determinare il diritto totale dovuto **devono essere sempre arrotondati all'unità di euro** secondo il seguente criterio generale: se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per eccesso; se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto (si veda, a tale proposito, la Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 3 marzo 2009).

6.5. Gradualità nell'applicazione della nuova normativa

Considerata la novità assoluta introdotta dalla legge n. 488, il legislatore ha ritenuto opportuno di determinare un'applicazione graduale prevedendo, inizialmente, **un periodo transitorio di almeno due anni (2001 e 2002)**.

Tale periodo è stato poi prorogato per altri tre anni, per effetto del disposto di cui all'art. 44, comma 2, della legge 14 dicembre 2002, n. 273.

Per cui il periodo transitorio sarebbe dovuto durare cinque anni, dall'anno 2001 all'anno 2005.

Senonchè, per effetto del disposto di cui all'articolo 12 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, pubblicato nella G.U. n. 303 del 30 dicembre 2005, tale termine è stato **ulteriormente prorogato fino al 2006**.

Attualmente, per effetto del disposto di cui al comma 4, dell'art. 4, del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, **tale termine è stato ulteriormente prorogato fino al 2007**.

In questi sette anni di applicazione l'importo del diritto non potrà comunque essere superiore del 20% rispetto al diritto riscosso in base alla normativa precedente.

Periodo transitorio

Per il 2001 è stato previsto che l'importo del diritto non poteva essere superiore del 6% all'importo dovuto per l'anno 2000.

Per il 2002, il D.I. 17 maggio 2002, all'articolo 3, comma 2, ha ribadito la stessa percentuale dell'anno precedente. Per cui il diritto annuale relativo all'anno 2002 non poteva essere superiore del 6% a quello corrisposto in lire per l'anno 2001.

Per il 2003, il diritto annuale per le imprese iscritte o annotate nella sezione ordinaria del Registro delle imprese sarà determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2002 le misure fisse o le aliquote per scaglioni di fatturato di cui alla Tavola n. 2 ma tenendo presente che gli importi derivanti dall'applicazione delle aliquote per scaglioni di fatturato non devono superare l'importo versato nell'anno 2002 incrementato al massimo del 6% (*art. 3, comma 2, D.I. 23 maggio 2003*).

Per il 2004, il diritto annuale per le imprese iscritte o annotate nella sezione ordinaria del Registro delle imprese sarà determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2003 le misure fisse o le aliquote per scaglioni di fatturato di cui alla Tavola n. 2 ma tenendo presente che gli importi derivanti dall'applicazione delle aliquote per scaglioni di fatturato non devono superare l'importo versato nell'anno 2003 incrementato al massimo del 6% (*art. 3, comma 2, D.I. 5 marzo 2004*).

Per il 2005, il diritto annuale per le imprese iscritte o annotate nella sezione ordinaria del Registro delle imprese sarà determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2004 le misure fisse o le aliquote per scaglioni di fatturato di cui alla Tavola n. 2 ma con una novità: nel caso in cui dall'applicazione delle aliquote di cui al comma 1, deriva un importo uguale o superiore a quello dovuto per l'anno 2004, le imprese sono tenute a versare lo stesso importo dell'anno 2004. Le imprese sono tenute, invece, a versare l'importo derivante dalle aliquote, nel caso in cui lo stesso importo sia inferiore a quanto dovuto nel 2004. (*art. 3, comma 2, D.I. 23 marzo 2005*).

Su tale argomento si rimanda al Punto 8.4.

Per l'anno 2006, il D.I. 28 marzo 2006 ha confermato esattamente quanto previsto per l'anno 2005 dal D.I. 23 marzo 2005.

Per l'anno 2007, il D.I. 23 marzo 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2007) ha confermato esattamente quanto previsto per l'anno 2006 dal D.I. 28 marzo 2006.

Fine del periodo transitorio

Per l'anno 2008, il D.I. 1° febbraio 2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 2008) decreta **la fine del periodo transitorio**, introducendo novità di rilievo, che andremo ad esaminare più avanti (Vedi: Punto 8.7.).

Il nuovo decreto, dunque, **segna il definitivo passaggio del regime di applicazione del tributo dalla disciplina transitoria a quello definitiva**, con la modifica degli scaglioni di fatturato e delle relative aliquote (le fasce passano da quattro a otto) e la scomparsa della clausola di salvaguardia finalizzata a contenere eventuali variazioni significative degli importi entro il 6%.

Il **regime definitivo** distingue le imprese in due distinte tipologie a seconda della sezione di appartenenza nel Registro delle imprese: i soggetti (individuali e collettivi) iscritti nella sezione ordinaria, tenuti al pagamento del diritto camerale calcolato partendo da un importo fisso prestabilito e sulla base di scaglioni di fatturato, e le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale, obbligate al versamento di un importo in misura fissa.

Per l'anno 2009, il **D.I. 30 aprile 2009** (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 2009) ha confermato gli stessi scaglioni di fatturato che gli importi previsti per l'anno 2008 dal D.I. 1° febbraio 2008.

Per l'anno 2010, il **D.I. 22 dicembre 2009** ha confermato sia gli stessi scaglioni di fatturato che gli importi fissi previsti per l'anno 2009.

Per l'anno 2011, il **decreto interministeriale 21 aprile 2011** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2011), ha determinato le misure del diritto annuale per l'anno 2011, recependo le novità che sono state introdotte dal D. Lgs. n. 23/2010.

Bisogna ricordare che il Ministero dello Sviluppo Economico - in attesa che venisse emanato l'apposito decreto interministeriale - aveva anticipato, con **Nota del 30 dicembre 2010, Prot. 0201046**, le misure del diritto annuale da applicare - a decorrere dal 1° gennaio 2011 - alle nuove imprese ed alle unità locali che si sarebbero dovute iscrivere al Registro delle imprese ed ai nuovi soggetti che si sarebbero dovuto iscrivere al REA.

Per l'anno 2012, il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Nota del 27 dicembre 2011, Prot. n. 255658**, ha determinato le misure degli importi del diritto annuale per l'anno 2012 confermando le misure del diritto annuale definite per l'anno 2011 dal D.I. 21 aprile 2011, sia nelle misure fisse, che nelle fasce e aliquote di fatturato.

Per l'anno 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Nota del 21 dicembre 2012, Prot. n. 0261118**, ha determinato le misure degli importi del diritto annuale per l'anno 2013 confermando le misure del diritto annuale definite per l'anno 2012 dal D.I. 21 aprile 2011, sia nelle misure fisse, che nelle fasce e aliquote di fatturato.

Per l'anno 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Nota del 5 dicembre 2013, Prot. n. 0201237**, ha determinato le misure degli importi del diritto annuale per l'anno 2014 confermando le misure del diritto annuale definite per l'anno 2013, già fissate dal D.I. 21 aprile 2011, sia nelle misure fisse, nelle fasce e aliquote di fatturato, che nelle misure transitorie definite quasi due anni fa per quei soggetti per i quali le modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n. 23/2010 hanno comportato un obbligo di pagamento in passato non previsto.

Riforma del sistema camerale – Riduzione graduale del diritto annuale

Per l'anno 2015, in attesa che venga adottato un apposito regolamento che recepisca quanto disposto dall'art. 28 della L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014, il Ministero dello Sviluppo Economico aveva emanato la

circolare 29 dicembre 2014, Prot. 227775, con la quale ha determinato gli importi del diritto annuale per il 2015.

Con il **decreto interministeriale 8 gennaio 2015**, emesso di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono state successivamente determinate le misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2015 alle Camere di Commercio, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni.

Per l'anno 2016, il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Nota del 22 dicembre 2015, Prot. 279880**, ha reso noto le indicazioni in merito agli importi che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o che iscrivano nuove unità locali dal 1° gennaio 2016 devono versare come diritto annuale alla Camera di Commercio.

Per l'anno 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Nota del 15 novembre 2016, Prot. 359584**, ha reso noto le indicazioni in merito agli importi che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o che iscrivano nuove unità locali dal 1° gennaio 2017 devono versare come diritto annuale alla Camera di Commercio.

Per l'anno 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Nota del 16 gennaio 2018, Prot. 26505**, ha reso noto le misure del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati **per l'anno 2018**, limitandosi ad illustrare, con una semplice nota, gli effetti anche per il 2018 del decreto 8 gennaio 2015, che a sua volta in parte rinviava al decreto interministeriale 21 aprile 2011, e **confermando gli stessi importi previsti per il 2017**.

Per l'anno 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Nota del 21 dicembre 2018, Prot. 0432856**, ha reso noto le misure del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati **per l'anno 2019**, sono le stesse previste per il 2018.

Secondo quanto disposto dall'art. 1 del citato **decreto 22 maggio 2017** (recante **"Incremento delle misure del diritto annuale per gli anni 2017, 2018 e 2019"**), e del successivo **decreto del 2 marzo 2018**, il Ministero dello sviluppo economico ha autorizzato **per gli anni 2017, 2018 e 2019** l'incremento della misura del diritto annuale **fino ad un massimo del 20 per cento**.

Per l'anno 2020, il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Nota del 11 dicembre 2019, Prot. 347962**, ha reso noto le misure del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati **per l'anno 2020**, sono le stesse previste per il 2019.

Per l'anno 2021, il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Nota del 22 dicembre 2020, Prot. 286980**, ha reso noto le misure del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati **per l'anno 2021**, sono le stesse previste per il 2020.

7. La comunicazione da parte della Camera di Commercio

Secondo quanto stabilito dall'articolo 8 del regolamento di attuazione, **entro il 15 maggio di ogni anno**, la Camera di commercio, attraverso la sua rete di informatica (InfoCamere) provvederà ad inviare, a ciascuna impresa iscritta al Registro delle imprese, un comunicato contenente, oltre i dati identificativi dell'impresa stessa, le seguenti informazioni:

- a) la propria posizione nei confronti della Camera di commercio;
- b) gli importi dovuti dai soggetti iscritti nella sezione speciale
- c) le nuove modalità di pagamento del diritto annuale,
- d) i dati necessari per l'autodeterminazione dell'importo dovuto e

- e) le istruzioni per la compilazione del modello F24, da utilizzare per il versamento.

Dall'anno 2016 il Sistema camerale italiano ha introdotto una novità che riguarda la trasmissione della consueta informativa relativa al pagamento del diritto annuale.

Nel rispetto delle recenti normative, **l'informativa sarà inviata utilizzando esclusivamente il canale di invio tramite Posta elettronica certificata (PEC)** alla casella dichiarata dall'impresa al Registro delle imprese. Pertanto nessuna informativa cartacea, tranne che per un numero limitato di soggetti quali i soggetti c.d. "only REA" e i Consorzi che al momento risultano ancora esclusi dall'obbligo di munirsi di P.E.C.

Le imprese che dovessero riceverla in formato cartaceo, a causa di una PEC non più valida, dovranno provvedere al più presto a ripristinarne la validità e/o a comunicare una nuova casella PEC al Registro delle Imprese.

8. Modalità di pagamento

8.1. Norme generali: l'utilizzo del modello F24

Anche il diritto annuale, come tutti gli altri tributi, a decorrere dal 2001, dovrà essere pagato esclusivamente a mezzo il **modello di pagamento unificato F24**, già utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi, l'IRAP, i contributi previdenziali ed assistenziali, ecc.

8.1.1. Il modello F24 Telematico

L'articolo 37, comma 49 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 ha stabilito che, a decorrere **dal 1° ottobre 2006**, per tutti i soggetti titolari di partita IVA, sono tenuti, anche tramite intermediari, all'obbligo di versamento di imposte e contributi esclusivamente con il modello F24 telematico.

L'obbligo, inizialmente, è stato fissato per tutti i soggetti diversi da quelli definiti dal TUIR, all'articolo 73, comma 1, lettera a), e precisamente "*società per azioni e in accomandita per azioni, società responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione*" e lettera b) "*enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali*".

Per tutti gli altri soggetti (società di persone ed imprese individuali e lavoratori autonomi), tale data è stata successivamente posticipata **al 1° gennaio 2007** dal D.P.C.M. 1 ottobre 2006.

In attuazione del decreto Bersani-Visco i pagamenti potranno essere effettuati con una delle tre seguenti metodologie:

1. **F24 online;**
2. **F24 cumulativo;**
3. **Servizio bancario CBI.**

Tutte e tre le metodologie richiedono che il contribuente sia titolare di un conto corrente bancario acceso presso una delle banche che hanno sottoscritto la convenzione con l'Agenzia delle Entrate (l'elenco aggiornato può essere consultato sul sito www.agenziaentrate.it).

8.1.2. Le modalità di pagamento

Attualmente, tutti i titolari di partita Iva, devono effettuare il versamento unitario delle imposte e dei contributi per via telematica e possono farlo:

1) direttamente

- a) mediante lo stesso servizio (Entratel o Fisconline) seguendo gli stessi criteri e modalità utilizzati per la presentazione telematica delle dichiarazioni
- b) ricorrendo ai servizi di remote/home banking (CBI) offerti dagli istituti di credito, qualora non intendessero avvalersi dei servizi telematici dell'Agenzia;

2) tramite gli intermediari

- a) abilitati a Entratel che aderiscono alla specifica convenzione con l'Agenzia delle Entrate - rivolta agli intermediari definiti dal D.P.R. n. 322/98, art. 3, comma 3 - e che utilizzano il software F24 cumulativo disponibile nella sezione "Servizi" del sito Web di Entratel
- b) che si avvalgono dei predetti servizi di remote/home banking.

Alla Camera di commercio non dovrà essere fatta alcuna comunicazione da parte delle imprese.

8.2. Norme particolari

Altre norme di carattere generale che devono essere tenute presenti sono le seguenti.

1) L'importo del diritto **non è frazionabile** in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno e **va versato in un'unica soluzione** (art. 6, D.M. 23 aprile 2001; art. 6, D.I. 17 maggio 2002; art. 6, D.I. 23 maggio 2003; art. 6, D.I. 5 marzo 2004; art. 6, D.M. 23 marzo 2007; art. 6, D.M. 1° febbraio 2008).

2) Nel caso di **trasferimento della sede legale o principale in altra provincia**, il diritto è dovuto alla sola Camera di commercio ove è ubicata la sede legale o principale al 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce il pagamento o ad una diversa data se l'impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio.

3) Per le imprese che esercitano attività economica anche **attraverso le unità locali o sedi secondarie** deve essere versato, per ciascuna di queste ultime, in favore delle Camere di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un importo pari al **20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di 200,00 euro** (art. 5, comma 1, D.I. 1° febbraio 2008).

In considerazione del fatto che alcune Camere di Commercio hanno deliberato l'applicazione di una maggiorazione del diritto annuale, può sorgere il problema del calcolo degli importi relativi alle unità locali dislocate in province diverse.

Il calcolo del 20% del diritto dovuto per la sede principale **va riferito esclusivamente al diritto applicabile dalla Camera di commercio ove è ubicata l'unità locale** e non a quello dove è stabilita la sede legale.

Per le unità locali con sede principale all'estero, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) del D.P.R. n. 581/1995, deve essere versato per ciascuna di esse, in favore delle Camere di Commercio ove ha sede l'unità locale, un

diritto annuale, che, per l'anno 2001 era di lire 212.000, per l'anno 2002 fu fissato a 110,00 euro (art. 5, comma 1, D.I. 17 maggio 2002) **e che anche per l'anno 2008 rimane dell'importo di 110,00 euro** (art. 5, comma 2, D.I. 1° febbraio 2008).

Le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio competente hanno sede, **un diritto annuale pari a 110,00 euro** (art. 5, comma 3, D.I. 1° febbraio 2008).

Bisogna, infine, precisare che il momento in cui sorge il presupposto per il pagamento del diritto annuale riferito alle unità locali o sedi secondarie non è la data di apertura ma la **data di iscrizione o di annotazione delle stesse nel Registro delle imprese**.

E' bene, infatti, ricordare che, secondo la normativa vigente, presupposto per il pagamento del diritto annuale è l'iscrizione o annotazione ai registri di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Alla luce di questo principio sia le imprese sedi principali che le loro unità locali sono tenute al versamento del diritto annuale dal momento dell'iscrizione o annotazione nei registri sopra richiamati.

4) Per quanto riguarda la **trasformazione di natura giuridica** di una impresa avvenuta nel corso dell'anno si precisa che, in via generale, la stessa è ininfluente per la determinazione dell'importo del diritto annuale per l'anno stesso.

In merito, invece, alla determinazione dell'importo del diritto annuale per l'anno successivo alla trasformazione di natura giuridica, il Ministero delle attività produttive, con lettera-circolare del 25 luglio 2003 – Prot. 555358, ha precisato che, *“essendo stabilito dall'art. 3, comma 2, del D.M. 23 maggio 2003 un limite massimo di incremento degli importi del diritto annuale e non potendo considerare il soggetto trasformato come nuovo soggetto sulla base della giurisprudenza corrente, l'impresa trasformata sarà tenuta al versamento di un importo di diritto annuale non superiore all'importo versato nell'anno precedente alla trasformazione. Ciò per effetto del regime transitorio previsto dall'attuale normativa”*.

5) Per quanto riguarda, poi, la determinazione degli importi del diritto annuale, bisogna tener presente quanto stabilito nell'articolo 2 del D.I. del 30 ottobre 2001, secondo il quale – a decorrere dal 1° gennaio 2002 - **gli importi del diritto annuale vanno arrotondati all'unità di euro**, per eccesso se uguali o superiori a 0,50 euro e per difetto se inferiori a 0,50 euro.

6) L'articolo 28 della L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014 (recante *"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"*), ha previsto, nelle more del riordino del sistema delle Camere di Commercio, una **riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio**: 35% per l'anno 2015, 40% per l'anno 2016 e 50% per l'anno 2017.

9. Termini di pagamento

Secondo quanto stabilito all'art. 8, comma 2 del D.M. n. 359/2001, il diritto annuale va versato **“entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi”**.

9.1. I termini di versamento delle imposte dirette

9.1.1. Termini ordinari

Per quanto riguarda i termini di versamento delle imposte sui redditi è necessario rifarsi all'art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, concernente la razionalizzazione dei termini di versamento, come da ultimo modificato dall'art. 37, comma 11, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Tale decreto ha infatti anticipato il termine di scadenza del versamento delle imposte dal giorno 20 al giorno 16.

Secondo quanto stabilito all'art. 17, il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi:

- a) da parte dei soggetti IRPEF (persone fisiche, società di persone), deve essere effettuato entro il **16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa**;
- b) da parte dei soggetti IRPEG (persone giuridiche), deve essere effettuato entro il **giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta**;
- c) i versamenti di cui sopra potranno essere effettuati entro il 30° giorno successivo ai termini ivi stabiliti con una **maggiorazione dello 0,40%**, a titolo di interesse corrispettivo.

Successivamente, il comma 11, dell' articolo 37, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, ha modificato l' articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, **anticipando il termine di scadenza del versamento delle imposte dal giorno 20 al giorno 16.**

9.1.2. Casi particolari

A. Approvazione del bilancio

Lo stesso articolo 17 citato in precedenza stabilisce inoltre che i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio di esercizio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio devono versare il saldo delle imposte **entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.**

La ratio di tale disposizione si ricollega alla circostanza che il reddito delle società soggette all' IRPEG può essere determinato a norma dell'articolo 52 del TUIR non prima di aver conosciuto i risultati di bilancio così come approvato dall'assemblea dei soci.

Bisogna ricordare che secondo il nuovo articolo 2364 C.C. la convocazione assembleare per l'approvazione del bilancio dovrà avvenire, non più entro quattro mesi, ma **entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.**

Secondo quanto disposto, poi, dall'ultimo periodo del 2° comma dell'articolo 2364 C.C., lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque **non superiore a 180 giorni**, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio

consolidato e “**quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società**”; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’articolo 2428 le ragioni della dilazione.

Come si può notare, non si parla più, come nella precedente normativa, semplicemente di “particolari esigenze”, ma di particolari esigenze legate alla struttura e all’oggetto della società.

Ne deriva, con tutta probabilità, un ridimensionamento delle cause di dilazione e l’obbligo di illustrare le ragioni nella relazione sulla gestione, laddove tale relazione è obbligatoria.

B. Mancata approvazione del bilancio

Nel caso in cui il bilancio non sia approvato nel termine previsto dalla legge, il versamento delle imposte deve essere in ogni caso effettuato **entro il 20° giorno del mese successivo a quello di scadenza per l’approvazione del bilancio**.

Anche nel caso il bilancio venga approvato in seconda convocazione dell’assemblea, sia che la stessa cada entro il termine stabilito dalla legge o in una data successiva al termine fissato per l’approvazione, il versamento deve essere effettuato **entro il 16 del mese successivo a quello della scadenza per l’approvazione del bilancio stesso**.

Nel caso, per esempio, una società che è tenuta ad approvare il bilancio entro il 30 giugno, lo approvi in seconda convocazione fissata per il 10 luglio, deve comunque procedere al versamento delle imposte entro il 16 luglio.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 4 luglio 2006, anche ai soggetti con il periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

C. Proroga del bilancio

Per le imprese che hanno l’obbligo della redazione del bilancio d’esercizio, le quali, alla data di scadenza ultima del pagamento del diritto non abbiano ancora approvato il bilancio e non siano quindi in grado di avere l’importo del fatturato relativo all’anno corrente, è necessario far riferimento a quanto disposto all’articolo 8, comma 6 del D.M. n. 359/2001, dove si stabilisce che *“Le imprese, iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese, che non abbiano formalizzato le scritture contabili al momento del pagamento del diritto, individuano il fatturato e il relativo diritto da versare sulla base delle scritture contabili comunque disponibili relative all’esercizio precedente”*.

Per il pagamento dell’importo del diritto annuale relativo all’anno 2004 è necessario, dunque, far riferimento all’importo del diritto annuale pagato l’anno precedente, maggiorato del 6%.

D. Società con esercizio comprendente periodi di due anni solari diversi

Su questo argomento è intervenuto recentemente il Ministero delle attività produttive con **Lettera-Circolare del 4 giugno 2003**, stabilendo che le imprese che hanno un esercizio legale non coincidente con l’anno solare e quindi a cavallo d’anno, *“dispongono di un termine di versamento del diritto annuale, al pari delle altre imposte, variabile a seconda del mese di chiusura dell’esercizio e sono legittimate, pertanto, ad effettuare il versamento nei termini loro prescritti senza incorrere nel blocco della certificazione, senza dover versare*

l'interesse del 4 per mille e senza incorrere in altre sanzioni amministrative tributarie”.

Per cui, una impresa che chiude l'esercizio il 30 settembre 2002 ed approva il bilancio entro quattro mesi (ora 120 giorni) dalla chiusura dell'esercizio, deve versare il saldo per l'anno 2001 e il primo acconto delle imposte per l'anno 2002 entro il 20 marzo 2003 (20° giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta); tale impresa dovrà pertanto versare contemporaneamente il diritto annuale per l'anno 2002, commisurato al fatturato del 2001, entro lo stesso termine, e cioè entro il 20 marzo 2003.

E. Esercizio prolungato

Per quanto concerne le società che decidono al momento della costituzione di adottare un esercizio prolungato, il Ministero delle attività produttive, con **Lettera-Circolare del 25 luglio 2003 – Prot. 5555358**, ha precisato che al momento dell'iscrizione nel Registro delle imprese, le stesse dovranno versare un diritto annuale relativo all'anno di costituzione.

Dopo la chiusura del loro primo esercizio tali società dovranno provvedere al pagamento della misura del diritto annuale competente; nel caso in specie tale versamento dovrà essere effettuato circa dopo un anno e mezzo dal primo versamento, avvenuto al momento dell'iscrizione.

Quindi alla scadenza del pagamento del diritto annuale, posta tra il momento dell'iscrizione e il momento del pagamento del primo saldo delle imposte, tali società saranno tenute a versare di nuovo lo stesso importo che hanno versato al momento dell'iscrizione, salvo il conguaglio che si renderà necessario in base al fatturato maturato.

Il Ministero fa l'esempio di una società che si iscrive al Registro delle imprese a settembre del 2003 e ha stabilito nell'atto costitutivo che il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2004 (quindi il primo esercizio sarà di circa 16 mesi).

Al momento della iscrizione questa società sarà tenuta a versare il diritto annuale in relazione alla prima fascia di fatturato e precisamente nella misura di 373,00 euro.

Alla scadenza del termine di pagamento del diritto annuale per l'anno 2004 tale società, non avendo ancora concluso il primo esercizio fiscale e quindi non avendo, di conseguenza, alcuna base imponibile su cui determinare l'importo del diritto da versare, sarà tenuta a versare - entro il termine di pagamento del diritto coincidente con il termine di pagamento delle imposte sui redditi - un importo pari a quello versato al momento dell'iscrizione, salvo il conguaglio, in sede di versamento del diritto annuale per l'anno 2005, degli eventuali maggiori importi dovuti in relazione alle fasce di fatturato.

A giugno del 2005 tale società dovrà provvedere al versamento del diritto annuale per l'anno 2005, calcolato sul fatturato dell'anno 2004.

TABELLA **LE SCADENZE DEI VERSAMENTI**

Tavola n. 4

TIPOLOGIA DI CONTRIBUENTE	PERIODI D'IMPOSTA	SCADENZA VERSAMENTI
Persone fisiche e società di persone (SOGGETTI IRE ex IPPEF)		- Entro il 16 giugno, senza alcuna maggiorazione; - Dal 17 giugno al 16

Dal 1° gennaio 2005		luglio con la maggiorazione dello 0,40%.
Società di capitali ed enti commerciali (SOGGETTI IRES ex IRPEG) dal 1° gennaio 2004	1. Con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e con approvazione del bilancio entro 120 gg. dalla chiusura dell'esercizio; 2. Con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e con approvazione del bilancio oltre i 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio; 3. Con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e con approvazione del bilancio entro 180 gg. dalla chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'art. 2364 C.C. 4. Con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare e con approvazione del bilancio entro 120 gg. dalla chiusura dell'esercizio; 5. Con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare e con approvazione del bilancio entro 180 gg. dalla chiusura dell'esercizio.	1. Entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello della chiusura del periodo di imposta, con possibilità di proroga ai 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0.40%; 2. Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, con possibilità di proroga ai 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0.40%; 3. Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, con possibilità di proroga ai 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0.40%; 4. Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, con possibilità di proroga ai 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0.40%; 5. Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, con possibilità di proroga ai 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0.40%;

9.2. I termini di versamento del diritto annuale

Come si è già detto, i termini di pagamento del diritto annuale sono gli stessi previsti per il **pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi**. Ricordiamo che tale data viene annualmente fissata con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 17 del D.P.R. n. 435/2001, così come da ultimo modificato dall'art. 37, comma 11, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. ha stabilito che *“il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche e delle società associazioni è effettuato entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa”*.

Pertanto, **il diritto annuale va normalmente pagato entro la stessa data, e cioè entro il 16 giugno.**

Bisogna tener presente che vi deve essere sempre coincidenza tra l'anno di riferimento del diritto annuale e l'anno di riferimento del primo acconto delle imposte; ciò consente alle imprese di versare il diritto annuale commisurato al fatturato dell'anno precedente.

E' possibile prorogare il termine di pagamento **fino al 16 luglio**; in tal caso dovrà essere applicata una **maggiorazione dello 0.40%**.

Si ricorda infine che è possibile compensare quanto dovuto per il diritto con eventuali crediti vantati per altri tributi.

10. Le modalità di versamento

10.1. Istruzioni per la compilazione del Modello F24

Per il pagamento del diritto annuale, come si è detto, dovrà essere utilizzato il **modello F24**, nell'attuale versione in vigore da marzo 2003, nel quale, al posto della precedente “SEZIONE REGIONI ED ENTI LOCALI”, troviamo due nuove sezioni: “SEZIONE REGIONI” e “SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI”.

Per quanto riguarda il **pagamento del diritto annuale**, va utilizzata la **“SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI”** compilando i seguenti riquadri:

- **Codice Ente** / Codice Comune: inserire la **sigla della Provincia in cui ha sede la Camera di Commercio destinataria del versamento** (es. AN, MC, FI, MI, ecc.)
- **Codice tributo: 3850**
- Rateazione: riportare: **0101**
- **Anno di riferimento**: indicare l'anno di imposta cui si riferisce il versamento (es. 2003, 2004, ecc.).
- **Importi a debito da versare**: indicare l'importo del diritto dovuto, od eventualmente compilare il successivo riquadro
- Importi a credito compensati.
- **TOTALE**: riportare i totali.

Le imprese che esercitano l'attività, oltre che nella sede legale, anche in una o più unità locali situate **nella medesima Provincia** devono indicare l'importo totale del diritto dovuto.

Le imprese che esercitano l'attività **in più Province** devono indicare l'importo per ciascuna Camera di Commercio a cui è dovuto.

Nel caso non fosse sufficiente lo spazio previsto nel modello, dovranno essere utilizzati più modelli F24.

Ricordiamo che il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio potrà essere anche **compensato con qualsiasi altro credito spettante al contribuente.**

Tanto è vero che nell'aggiornamento della tabella codici tributo del modello F24 (del 25 giugno 2003), accanto al codice tributo nella colonna "Modalità di utilizzo" viene riportata la lettera "**E**", che sta a significare "che il tributo può essere utilizzato sia per il versamento di imposte a debito che per fruire di importi a credito".

10.2. I codici tributo da utilizzare

Oltre al codice **3850**, istituito con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate il 10 aprile 2001, denominato "*Diritto camerale*" e da indicare nel modello F24 per il pagamento del diritto camerale annuale, con Risoluzione n. 115/E del 23 maggio 2003, la stessa Agenzia delle Entrate ha istituito **tre nuovi codici tributi**: i primi due riguardano il versamento delle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, nel caso di tardivo od omesso versamento del diritto annuale, il terzo riguarda la sanatoria delle violazioni concernenti il pagamento del diritto annuale.

I tre codici tributo sono i seguenti:

- **3851** – denominato "*Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale*"
- **3852** – denominato "*Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale*"
- **3853** – denominato "*Regolarizzazione delle violazioni concernenti il pagamento del diritto camerale annuale – Art. 5-quater, D.L. 282/2002, convertito nella L. n. 27/2003*⁵."

Successivamente il codice 3853 è stato soppresso e sostituito dal codice **3869** - denominato "*Recupero spese di notifica per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale*".

Da ricordare che, per le sole Camere di Commercio di **Monza e Brianza** e di **Fermo**, sono stati istituiti, in via provvisoria, altri appositi codici tributo, che l'Agenzia delle Entrate (**con la** Risoluzione n. 12/E del 24 febbraio 2010), a decorrere dal 1° agosto 2010, ha ritenuto di sopprimere.

Pertanto, a decorrere **dal 1° agosto 2010**, per il versamento del diritto annuale, dovranno essere utilizzati, da tutte le Camere di Commercio, solo i seguenti quattro codici:

- **3850** – denominato "*Diritto camerale*";
- **3851** – denominato "*Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale*";
- **3852** – denominato "*Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale*";
- **3869** – denominato "*Recupero spese di notifica per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale*".

10.3. Conteggio e pagamento con PagoPA

⁵ Si fa presente che, con **Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 82/E del 30 giugno 2005**, è stata sospesa l'operatività di tale codice tributo. Tale sospensione è stata operata a seguito della scadenza de termine previsto dalla legge per effettuare la regolarizzazione delle suddette violazioni e al fine di evitare che gli utenti potessero commettere errori nell'utilizzo dei codici tributo.

Dall'anno 2016 il Sistema camerale italiano ha introdotto una novità che riguarda la messa a disposizione di tutte le imprese di un **nuovo sito internet di informazione e calcolo del diritto annuale** da versare (<http://dirittoannuale.camcom.it>).

Da questo sito le imprese potranno:

- consultare le pagine informative sulla Camera di Commercio ed i servizi da questa erogati;
- avere accesso alla normativa di riferimento sul diritto annuale;
- **calcolare l'esatto importo da versare** alla scadenza ordinaria del versamento;
- ottenere la risultanza del calcolo direttamente al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- **procedere al pagamento del diritto dovuto** attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.

L'accesso sarà possibile da parte di tutte le imprese **senza necessità di autenticazione**. Sarà sufficiente indicare il proprio Codice fiscale e la casella PEC per la ricezione in automatico degli estremi di calcolo ed eventuale ricevuta di versamento.

Nel caso di soggetti che non hanno l'obbligo della PEC sarà sufficiente indicare una casella di posta elettronica non certificata.

11. Sovrattassa per il ritardato od omesso pagamento

Con il **decreto interministeriale 27 gennaio 2005, n. 54**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2005, sono state dettate, in attuazione delle disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 472 del 1997, le modalità di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative in materia di diritto annuale.

I punti salienti del decreto, a parere di chi scrive, possono essere così sintetizzati:

- 1) la precisazione delle accezioni "*versamento tardivo*" e "*versamento omesso*";
- 2) la definizione del termine di decadenza e di prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione;
- 3) la misura della riduzione delle sanzioni nelle ipotesi di ravvedimento operoso, possibile qualora la violazione non sia stata ancora constatata;
- 4) la possibilità di ricorrere alle Commissioni tributarie, in caso di ricorso, da effettuarsi entro sessanta giorni dal provvedimento;
- 5) la fissazione della data di scadenza per il ravvedimento, con la sanzione ridotta ad un quinto, delle violazioni concernenti il diritto annuale relativo agli anni 2001 e 2002 al 20 luglio 2005;
- 6) la possibilità concessa alle singole Camere di Commercio di consentire alle imprese di effettuare il pagamento delle somme per i diritti camerali (sanzioni + interessi legali) in un massimo di dieci rate mensili.

A decorrere **dal 4 maggio 2004** (data di entrata in vigore del D.I. n. 54) devono pertanto applicarsi le specifiche disposizioni dettate dal nuovo regolamento, mentre in precedenza dovevano essere applicati i criteri e le modalità previste dal D. Lgs. n. 472 del 1997.

Con la **Circolare 20 giugno 2005 n. 3587/C**, il Ministero delle Attività produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) ha fornito i necessari chiarimenti circa le disposizioni di cui al su citato D.M. 54/2005.

L'applicazione delle sanzioni in materia di diritto annuale viene attualmente regolata secondo le indicazioni fornite:

- dal **decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472**;
- dal **decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 54** e
- dal **Regolamento Camerale** adottato da ogni singola Camera di Commercio.

Per l'argomento si rimanda all'**apposita trattazione** ⁶.

12. Modalità per la presentazione delle richieste di rimborso dei diritti non dovuti

All'articolo 10 del regolamento sono state fissate anche le modalità per la presentazione delle richieste di rimborso dei diritti non dovuti.

Coloro che hanno erroneamente versato diritti non dovuti devono presentare, a pena di decadenza, **entro 24 mesi dalla data del pagamento**, alla competente Camera di commercio richiesta di rimborso delle somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, allegando la documentazione necessaria per evidenziare la non sussistenza dell'obbligo di pagamento o le eventuali somme versate oltre il dovuto.

Le azioni giudiziali finalizzate ad ottenere il rimborso dei diritti non dovuti devono essere presentate all'autorità giudiziaria competente entro 24 mesi dalla data del pagamento.

Riteniamo, comunque, questa disposizione superata dal fatto che oggi il diritto annuale versato in eccedenza può essere compensato a credito.

13. Effetti del mancato pagamento del diritto annuale sul rilascio di certificazioni da parte del Registro delle imprese

Secondo quanto stabilito dal comma 35, dell'art. 24 della legge n. 449 del 1997 *"L'avvenuto pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1^a gennaio dell'anno successivo all'emissione del bollettino di pagamento, per il rilascio delle certificazioni da parte dell'Ufficio del Registro delle imprese"*.

Dunque, a coloro che non risultano in regola con il pagamento del diritto annuale, **sarà inibito, su tutto il territorio nazionale, il rilascio di qualsiasi certificazione da parte dell'Ufficio del Registro delle imprese.**

⁶ Si veda, in questa sezione: La sovrattassa per il ritardato od omesso pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio. Sulle modalità di applicazione del D. Lgs. n. 472/1997.

ALLEGATI

ALLEGATO A IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2014

Per l'anno 2014 restano valide le misure del diritto annuale definite per l'anno 2013, sia nelle misure fisse, che nelle fasce e aliquote di fatturato.

Con **Nota del 5 dicembre 2013, Prot. n. 0201237**, il Ministero dello Sviluppo Economico ha così determinato le misure del diritto annuale per l'anno 2012 dovuto alle Camere di Commercio da parte delle imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese e nel REA, in applicazione dell'articolo 18, commi 4 e 5, della legge n. 580/1993, così come modificato dal D. Lgs. n. 23/2010.

Restano pienamente valide, anche per l'anno 2014, le misure del diritto annuale definite, a decorrere dal 2011, nel decreto interministeriale 21 aprile 2011, sia nelle misure fisse, nelle fasce e aliquote di fatturato, che nelle misure transitorie definite quasi due anni fa per quei soggetti per i quali le modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n. 23/2010 hanno comportato un obbligo di pagamento in passato non previsto.

Con la Nota in questione sono state indicate **le misure del diritto annuale** che le imprese sono tenute a versare dal 1° gennaio 2014 - che sono le stesse del 2013 - e confermata l'applicazione per l'anno 2014 anche dell'articolo 7 del citato decreto del 21 aprile 2011 relativo al **fondo perequativo**, salve le eventuali ulteriori determinazioni che potrebbero rendersi necessarie nel caso siano approvate in sede di legge di stabilità misure che incidano direttamente o indirettamente sull'utilizzo di tale fondo.

Gli importi del diritto annuale per l'anno 2014 sono determinati in base alle tabelle che seguono.

A. MISURE FISSE

Tabella n. 1 – **IMPRESE INDIVIDUALI**

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Imprese individuale iscritte o annotate nella Sezione speciale del R.I.	88,00
Imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I.	200,00

B. MISURE TRANSITORIE

Tabella n. 2 – **SOGGETTI REA**

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo)	30,00 (*)

N.B. I soggetti iscritti solo al R.E.A. non devono versare alcun diritto aggiuntivo per le eventuali unità locali.	
---	--

(*) Importo dovuto in via transitoria.

Tabella n. 3 – **SOCIETA'**

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Imprese con ragione di società semplice agricola (1)	100,00 (*)
Imprese con ragione di società semplice non agricola	200,00 (*)
Società tra avvocati (art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001)	200,00 (*)
Società Cooperative e Consorzi con attività esterna	200,00 (**)
Società di persone (SNC – SAS)	200,00 (**)
Società di capitali (SPA – SApA – SRL)	200,00 (**)

(1) Nella **Nota del 5 dicembre 2013, Prot. 0201237**, viene precisato che, ai fini della determinazione del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio devono essere considerate “**agricole**” le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese relative alle “**imprese agricole / imprenditori agricoli**”, anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l’indicazione di “società agricola”.

(*) Importo dovuto in via transitoria.

(**) All’importo in misura fissa va aggiunto l’importo derivante dall’aliquota corrispondente allo scaglione di fatturato (Tavola n. 4).

C. FASCE DI FATTURATO E ALIQUOTE

Le imprese iscritte nel Registro delle imprese diverse da quelle indicate sopra nelle Tabelle 1, 2 e 3, versano un diritto annuale, con riferimento alla sede legale, **applicando al fatturato dell’esercizio 2013**, le misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato, di cui alla successiva Tabella 4.

Tabella n. 4 – **Scaglioni di fatturato e aliquote**

Scaglioni di fatturato			
	Da Euro	A Euro	Misure fisse e Aliquote
1	0	100.000,00	200,00 € in misura fissa
2	100.001,00	250.000,00	0,015%
3	250.001,00	500.000,00	0,013%
4	500.000,00	1.000.000,00	0,010%
5	1.000.001,00	10.000.000,00	0,009%
6	10.000.001,00	35.000.000,00	0,005%
7	35.000.001,00	50.000.000,00	0,003%
8	50.000.001,00	e oltre	0,001% fino ad un massimo di 40.000 €

D. UNITA' LOCALI E SEDI SECONDARIETabella n. 5 – **UNITA' LOCALI E SEDI SECONDARIE**

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Nuove unità locali appartenenti ad imprese già iscritte nella Sezione speciale del R.I. (importo arrotondato) (1) (4)	18,00
Nuove unità locali appartenenti ad imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I. (1) (4)	40,00
Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice agricola (1)	20,00 (*)
Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice non agricola (1)	40,00 (*)
Nuove unità locali di società tra avvocati (art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 96/2001) (1)	40,00 (*)
Unità locali o sedi secondarie di società cooperative, consorzi, società di persone e società di capitali (1)	40,00
Unità locali o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero (art. 9, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 581/1995) (2) (3)	110,00

(*) Importo dovuto in via transitoria.

NOTE:

(1) Le imprese versano, **per ciascuna delle proprie unità locali**, in favore delle Camere di Commercio nel cui territorio sono ubicate tali unità locali, un importo pari al **20% di quello dovuto per la sede principale**, fino ad un massimo di 200,00 euro. Nel caso di contestuale apertura di più unità locali deve essere eseguito un unico arrotondamento finale (*Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 3 marzo 2009*).

Per esemplificare, si riportano due esempi:

Esempio 1- *Apertura di una unità locale: $88 \times 20\% =$ euro 17,60, arrotondamento a 18 euro;*

Esempio 2 - *Apertura di due unità locali: $88 \times 20\% =$ euro 17.60 $\times 2 =$ euro 35,20, arrotondamento a 35 euro.*

(2) Le **unità locali di imprese con sede principale all'estero** devono versare, per ciascuna di esse in favore della Camera di Commercio nel cui territorio è ubicata l'unità locale, un diritto pari a **euro 110,00**.

(3) Le **sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero** devono versare per ciascuna di esse, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio sono ubicate tali sedi secondarie, un diritto annuale pari a **euro 110,00**.

(4) Per quanto riguarda le unità locali, il nuovo decreto ha previsto solo importi per unità locali di imprese e non di soggetti REA. Lo ha ribadito il Ministero dello Sviluppo Economico con la **Nota ministeriale del 31 gennaio 2011, Prot. 0016599**.

E. NUOVE IMPRESE ISCRITTE NEL CORSO NEL 2014

Le **nuove imprese individuali, iscritte o annotate nella sezione speciale o nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, ed i nuovi soggetti iscritti al REA** nel corso del 2014 sono tenuti al versamento dei diritti fissi indicati nelle Tabelle 1 e 2 tramite Modello F24 o direttamente allo sportello camerale, **entro 30 giorni** dalla presentazione della domanda dell'iscrizione o dell'annotazione.

Le **altre nuove imprese** iscritte nel Registro delle imprese nel corso del 2014 sono tenute a versare l'importo relativo alla prima fascia di fatturato, pari a **euro 200,00, entro 30 giorni** dalla presentazione della domanda di iscrizione, tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, fatto salvo il minor importo indicato per le società semplici agricole (di cui alla Tabella 3).

Le **nuove unità locali**, che si iscrivono nel corso del 2014, appartenenti ad imprese già iscritte nel Registro delle imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20% degli importi sopra citati.

ALLEGATO B

IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2015

1. Come cambia il diritto annuale dal 2015 in poi

L'articolo 28 della L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014 (recante "*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*"), ha previsto una **riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio** e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.

Nelle more del riordino del sistema delle Camere di Commercio – si legge al comma 1 - **l'importo del diritto annuale** di cui all'art. 18 della L. n. 580 del 1993, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, **sarà ridotto:**

- **del 35 per cento, per l'anno 2015,**
- **del 40 per cento, per l'anno 2016, e**
- **del 50 per cento, a decorrere dall'anno 2017.**

Lo stesso articolo ha inoltre previsto che **le tariffe e i diritti** di cui all'art. 18, comma 1, lettere b) (*proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale*), d) (*diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti*) ed e) (*contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati*), della citata L. n. 580 del 1993, e successive modificazioni, **saranno fissati sulla base di costi standard** definiti dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentite la Società per gli studi di settore (SOSE) Spa e l'Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata.

2. Il diritto annuale per l'anno 2015

In attesa che venga emanato un apposito decreto interministeriale per la determinazione del diritto annuale per il 2015, che recepisca quanto disposto dall'art. 28, comma 1, della L. 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la **circolare 29 dicembre 2014, Prot. 0227775**, con la quale fornisce le indicazioni in merito agli importi che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o che iscrivano nuove unità locali **dal 1° gennaio 2015** devono versare come diritto annuale alla Camera di Commercio.

Prima di proseguire, vogliamo ricordare due punti essenziali:

1) Restano ferme le vigenti disposizioni di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 359 del 2001, secondo cui, in generale, il versamento del diritto annuale **va effettuato in un'unica soluzione** entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, mentre, per le **imprese di nuova iscrizione**, il diritto va invece versato al momento di tale iscrizione, o con il Modello F24, entro 30 giorni dalla stessa.

2) Gli importi parziali, per la sede legale e per le eventuali unità locali / sedi secondarie, necessari per determinare il diritto totale dovuto **devono essere sempre arrotondati all'unità di euro** secondo il seguente criterio generale: se

la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per eccesso; se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto (si veda, a tale proposito, la *Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 3 marzo 2009*).

In base alla normativa citata in precedenza, **gli importi del diritto annuale per l'anno 2015** sono determinati in base alle tabelle che seguono, già ridotte del 35%.

A. IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA

Tabella n. 1 – **IMPRESE INDIVIDUALI** (art. 2, commi 1 e 2, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	Importo previsto	Importo da pagare
Imprese individuale iscritte o annotate nella Sezione speciale del R.I. (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	57,20 (1)	57,00 (1)
Imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I.	130,00	130,00

(1) Se non esistono maggiorazioni nella Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale (si veda il Punto 3) e l'impresa non ha unità locali il diritto annuale da versare con il Modello F24 è pari a **57,00**. Nel caso invece, all'importo di 57,20 debba essere aggiunta una percentuale di maggiorazione disposta dalla Camera di Commercio di competenza (Vedi il Punto 3), **l'arrotondamento va effettuato sull'importo complessivo derivante**.

B. SOGGETTI CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA

Tabella n. 2 – **SOGGETTI REA** (art. 2, comma 3, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	Importo previsto	Importo da pagare
Soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo)	19,50	20,00 (1) (2)

(1) I soggetti iscritti solo al R.E.A. **non devono versare alcun diritto aggiuntivo per le eventuali unità locali** (si veda la *Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 gennaio 2011, Prot. 0016599*).

(2) Tale importo va arrotondato, seguendo i criteri indicati in precedenza, e pertanto il diritto da versare con il Modello F24 sarà di **20,00 euro**.

Tabella n. 3 – **ALTRI SOGGETTI** (art. 3, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	Importo previsto	Importo da pagare
Imprese con ragione di società semplice agricola (1)	65,00	65,00
Imprese con ragione di società semplice non	130,00	130,00

agricola		
Società tra avvocati (art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001)	130,00	130,00

(1) Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Nota del 5 dicembre 2013, Prot. 0201237**, ha precisato che, ai fini della determinazione del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio devono essere considerate “**agricole**” le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese relative alle “**imprese agricole / imprenditori agricoli**”, anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l’indicazione di “società agricola”.

C. IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO

Tabella n. 4 – **IMPRESE ESTERE** (art. 5, commi 2 e 3, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	Importo previsto	Importo da pagare
Imprese con sede principale all'estero che hanno in Italia unità locali e/o sedi secondarie (art. 9, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 581/1995)	71,50 (1)	72,00 (1)

(1) Le imprese con sede principale all'estero che hanno **unità locali / sedi secondarie in Italia** devono versare, **per ciascuna di esse**, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio è ubicata l'unità locale / sede secondaria, un diritto annuale pari a 110,00 euro, che ridotto del 35% è pari a **71,50 euro**. L'importo dovuto per ciascuna unità locale / sede secondaria è pari a **71,50 euro**; nel caso l'impresa abbia nella Provincia una sola unità locale / sede secondaria, l'importo da versare con il Modello F24 sarà pari a **72,00 euro**.

D. UNITA' LOCALI E SEDI SECONDARIE

Tabella n. 5 – **UNITA' LOCALI E SEDI SECONDARIE** (art. 5, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	Importo previsto	Importo da pagare
Nuove unità locali appartenenti ad imprese già iscritte nella Sezione speciale del R.I.	11,44 (1)	11,00 (1)
Nuove unità locali appartenenti ad imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I.	26,00	26,00 (2)
Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice agricola	13,00	13,00 (2)
Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice non agricola	26,00	26,00 (2)
Nuove unità locali di società tra avvocati (art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 96/2001)	26,00	26,00 (2)

Unità locali o sedi secondarie di società cooperative, consorzi, GEIE, società di persone e società di capitali, aziende speciali, ecc.	26,00	26,00 (2)
--	--------------	------------------

(1) Per ciascuna unità locale, situata nella medesima Provincia della sede o in altra Provincia, è dovuto un diritto pari al **20% dell'importo determinato per la sede legale** al netto di eventuali maggiorazioni pari a $57,20 \times 20\% = \text{euro } 11,44$ (fino ad un massimo di 200 euro, cifra che va ridotta del 35% e quindi ad un **massimo di 130,00 euro**).

Nelle Province in cui l'impresa individuale **ha una sola unità locale** il diritto annuale da versare è pari a **11,00 euro**.

Nel Province in cui l'impresa individuale ha la sede e, ad esempio, una sola unità locale, l'importo da versare è pari a **68,64 euro** ($57,20 + 11,44$), che, arrotondato, porta ad un diritto annuale da versare mediante Modello F24 pari a **69,00 euro**.

Nel caso di contestuale apertura di più unità locali, **l'arrotondamento va effettuato sull'importo complessivo derivante**.

(2) Per ciascuna unità locale, situata nella medesima Provincia della sede o in altra Provincia, è dovuto un diritto pari al **20% dell'importo determinato per la sede legale** al netto di eventuali maggiorazioni pari a **26,00 euro** ($130,00 \times 20\%$), fino ad un massimo di 200,00 euro; cifra che va ridotta del 35% e quindi il massimo viene ridotto a **130,00 euro**.

Nelle Province in cui l'impresa **ha una sola unità locale** il diritto annuale da versare è pari a **26,00 euro**.

Nel Province in cui l'impresa ha la sede e, ad esempio, una sola unità locale, l'importo da versare è pari a **156,00 euro** ($130,00 + 26,00$); nel caso di sede più due unità locali, l'importo da versare sarà di **182,00 euro** ($130,00 + 26,00 + 26,00$), e così via.

Ricordiamo che all'importo in misura fissa di 130,00 euro va aggiunto l'importo derivante dall'aliquota corrispondente allo scaglione di fatturato (Tavola n. 6).

E. FASCE DI FATTURATO E ALIQUOTE

Le imprese iscritte nel Registro delle imprese, diverse da quelle indicate sopra nelle Tabelle 1, 2, 3 e 4 (quali: *Società di persone, Società cooperative e Consorzi con attività esterna, GEIE, Società di capitali, Aziende speciali*), versano un diritto annuale, con riferimento alla sede legale, **applicando al fatturato dell'esercizio 2014**, le aliquote definite, da ultimo, con il *decreto interministeriale 21 aprile 2011 (art. 3, comma 1)*, per scaglioni di fatturato.

Si riportano, di seguito, le fasce di fatturato e le relative aliquote da utilizzare per i calcoli.

Tavola n. 6 – **SCAGLIONI DI FATTURATO E ALIQUOTE**

Scaglioni di fatturato			
	Da Euro	A Euro	Aliquote
1	0	100.000,00	200,00 € in misura fissa (1)
2	100.001,00	250.000,00	0,015%
3	250.001,00	500.000,00	0,013%
4	500.000,00	1.000.000,00	0,010%
5	1.000.001,00	10.000.000,00	0,009%
6	10.000.001,00	35.000.000,00	0,005%
7	35.000.001,00	50.000.000,00	0,003%
8	50.000.001,00	e oltre	0,001% fino ad un massimo di 40.000 € (2)

(1) La **misura fissa** prevista per la prima fascia di fatturato di 200,00 euro, da utilizzare comunque nel calcolo nell'importo integrale, è soggetta, alla conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 35%, con la conseguenza che, per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l'importo del diritto annuale da versare con il Modello F24 è pari a **130,00 euro**.

(2) Anche per l'importo massimo da versare, indicato nella tabella in 40.000,00 euro, è soggetto alla riduzione del 35%, con la conseguenza che, **in nessun caso, l'importo da versare sarà superiore e 26.000,00 euro**.

Tabella 6a – **FASCE DI FATTURATO E ALIQUOTE**

Scaglioni di fatturato		Aliquota	Importo dovuto per la sede	con riduzione al 35% per il 2015
da euro	a euro			
0,00	100.000,00	Misura fissa	€ 200,00	130,00
100.000,01	250.000,00	0,015%	€ 200,00 + 0,015% della parte eccedente € 100.000,00	
250.000,01	500.000,00	0,013%	€ 222,50 + 0,013% della parte eccedente € 250.000,00	
500.000,01	1.000.000,00	0,010%	€ 255,00 + 0,010% della parte eccedente € 500.000,00	
1.000.000,01	10.000.000,00	0,009%	€ 305,00 + 0,009% della parte eccedente € 1.000.000,00	
10.000.000,01	35.000.000,00	0,005%	€ 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente € 10.000.000,00	
35.000.000,01	50.000.000,00	0,003%	€ 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente € 35.000.000,00	fino ad un massimo di 26.000,00
oltre 50.000.000,00		0,001%	€ 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente € 50.000.000,00 fino ad un massimo di € 40.000,00	

TABELLA RIASSUNTIVA

Per maggior chiarezza, si riporta un tabella riassuntiva con gli importi relativi sia alla sede che alle eventuali unità locali / sedi secondarie, con le relative note di chiarimento.

Tabella 7

TIPO DI IMPRESA	Importo previsto		Importo da pagare	
	Sede	Unità locale	Sede	Unità locale
Imprese individuale iscritte o annotate nella Sezione speciale del R.I. (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) (art. 2, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	57,20 (1)	11,44 (1)	57,00 (1)	11,00 (1)
Imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I. (art. 2, comma 2, D.M. 21 aprile 2011)	130,00	26,00	130,00	26,00 (6)

Soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) (art. 2, comma 3, D.M. 21 aprile 2011) (3)	19,50 (4)	20,00 (4)		
Imprese con ragione di società semplice agricola (art. 3, comma 3, D.M. 21 aprile 2011) (5)	65,00	13,00	65,00	13,00 (6)
Imprese con ragione di società semplice non agricola (art. 2, comma 2, D.M. 21 aprile 2011)	130,00	26,00	130,00	26,00 (6)
Società tra avvocati (art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	130,00	26,00	130,00	26,00 (6)
Società Cooperative, Società di mutuo soccorso, Consorzi con attività esterna, G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse economico) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	130,00 (2)	26,00	130,00 (2)	26,00 (6)
Società di persone (SNC – SAS) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	130,00 (2)	26,00	130,00 (2)	26,00 (6)
Società di capitali (SPA – SAPA – SRL) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	130,00 (2)	26,00	130,00 (2)	26,00 (6)
Enti pubblici e privati, Aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 267/2000 (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	130,00 (2)	26,00	130,00 (2)	26,00 (6)
Unità locali o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero (art. 9, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 581/1995; art. 5, commi 2 e 3, D.M. 21 aprile 2011)	71,50 (7)	72,00 (7)		

(1) Per ciascuna unità locale, situata nella medesima Provincia della sede o in altra Provincia, è dovuto un diritto pari al **20% dell'importo determinato per la sede legale** al netto di eventuali maggiorazioni pari a $57,20 \times 20\% =$ **euro 11,44** (fino ad un massimo di 200 euro, cifra che va ridotta del 35% e quindi ad un massimo di **130,00 euro**).

Nelle Province in cui l'impresa individuale **ha una sola unità locale** il diritto annuale da versare è pari a **11,00 euro**.

Se non esistono maggiorazioni nella Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale (si veda il Punto 3) e l'impresa non ha unità locali il diritto annuale da versare con il Modello F24 è pari a **57,00**.

Nel caso, invece, all'importo di 57,20 debba essere aggiunta una **percentuale di maggiorazione** disposta dalla Camera di Commercio di competenza (vedi il Punto n. 3), **l'arrotondamento va effettuato sull'importo complessivo derivante.**

ESEMPLI: Ditta individuale con la sola sede deve pagare **57,00 euro**; con sede più una unità locale deve pagare **69,00 euro** ($57,20 + 11,44 = 68,64$); con sede più due unità locali deve pagare **81,00 euro** ($57,20 + 11,44 + 11,44 = 80,08$), e così via.

(2) Misura fissa da pagare nel caso di fatturato fino a 100.000,00 euro; per fatturato superiore, all'importo in misura fissa va aggiunto l'importo derivante dall'aliquota corrispondente allo scaglione di fatturato (Tavole n. 6 e 6a).

(3) I soggetti iscritti solo al R.E.A. **non devono versare alcun diritto aggiuntivo per le eventuali unità locali** (si veda la *Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 gennaio 2011, Prot. 0016599*).

(4) Tale importo va arrotondato, seguendo i soliti criteri, e pertanto il diritto da versare con il Modello F24 sarà di **20,00 euro**.

(5) Nella **Nota del 5 dicembre 2013, Prot. 0201237**, il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che, ai fini della determinazione del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, devono essere considerate **“agricole”** le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese relative alle **“imprese agricole / imprenditori agricoli”**, anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l'indicazione di **“società agricola”**.

(6) Per ciascuna unità locale, situata nella medesima Provincia della sede o in altra Provincia, è dovuto un diritto pari al **20% dell'importo determinato per la sede legale** al netto di eventuali maggiorazioni pari a $130,00 \times 20\% =$ **euro 26,00** (fino ad un massimo di 200 euro, cifra che va ridotta del 35% e quindi ad un **massimo di 130,00 euro**).

Nelle Province in cui l'impresa **ha una sola unità locale** il diritto annuale da versare è pari a **26,00 euro**. Nel Province in cui l'impresa ha la sede e, ad esempio, una sola unità locale, l'importo da versare è pari a **156,00 euro** ($130,00 + 26,00$); nel caso di sede più due unità locali, l'importo da versare sarà di **182,00 euro** ($130,00 + 26,00 + 26,00$), e così via. Si veda anche la precedente nota 6.

(7) Le **imprese con sede principale all'estero** che hanno **unità locali / sedi secondarie in Italia** devono versare, **per ciascuna di esse**, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio è ubicata l'unità locale / sede secondaria, un diritto annuale pari a 110,00 euro, che ridotto del 35% è pari a **71,50 euro**.

L'importo dovuto per ciascuna unità locale / sede secondaria è pari a **71,50 euro**; nel caso l'impresa abbia nella Provincia una sola unità locale / sede secondaria, l'importo da versare con il Modello F24 sarà pari a **72,00 euro**.

3. Camere di Commercio che hanno deliberato una maggiorazione del diritto annuale per l'anno 2015

Ai sensi del comma 10 dell'articolo 18, della legge n. 580 del 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, ciascuna singola Camera di Commercio ha la possibilità di aumentare la misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20%.

A tale proposito, il Ministero. Nella circolare in commento, ha ritenuto opportuno richiamare codeste Camere di Commercio **“ad un uso di tale possibilità estremamente limitato e rigoroso, nel rispetto delle prescritte procedure di consultazione con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale e nell'ambito delle sole esigenze per le quali la legge consente tale possibilità”**, concessa esclusivamente **“per il cofinanziamento di specifici progetti aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza”** e per gli specifici esercizi annuali a tal fine individuati.

Tabella n. 8

CAMERE DI COMMERCIO	Maggiorazione	Deliberazione
AGRIGENTO	20%	
ALESSANDRIA	15%	n. 167 del 14 novembre 2013
ASTI	20%	

CALTANISSETTA	20%	
CATANIA	20%	
FIRENZE	20%	
GORIZIA	20%	
LA SPEZIA	10%	
LIVORNO	15%	
MACERATA	20%	
MASSA CARRARA	20%	n. 98 del 25 novembre 2014
MESSINA	20%	
PALERMO	20%	
PERUGIA	20%	n. 3 del 17 marzo 2008
PISA	20%	
PRATO	20%	
RAGUSA	10%	
RIMINI	20%	
SIENA	10%	n. 14 del 29 ottobre 2013
SIRACUSA	20%	
TRAPANI	20%	
VERBANO CUSIO OSSOLA	20% - 10% (*)	
VERCELLI	10%	

(*) 20% per la sezione ordinaria; 10% per la sezione speciale.

DIRITTO ANNUALE 2015
IMPORTI DA PAGARE NELLE CAMERE DI COMMERCIO
CHE HANNO DELIBERATO UNA MAGGIORAZIONE DEL
20%

Tabella n. 9

TIPO DI IMPRESA	IMPORTI DA PAGARE	
	SEDE	UNITA' LOCALE
Imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione speciale del R.I.	69,00	14,00
Imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione ordinaria del R.I.	156,00	31,00
Soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo)	23,00	
Società semplice agricola	78,00	16,00
Società semplice non agricola	156,00	31,00
Società tra avvocati (art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001)	156,00	31,00
Società Cooperative e Consorzi con attività esterna	156,00	31,00
Società di persone	156,00	31,00
Società di capitali	156,00	31,00
Unità locali o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	86,00	

DIRITTO ANNUALE 2015
IMPORTI DA PAGARE NELLE CAMERE DI COMMERCIO
CHE HANNO DELIBERATO UNA MAGGIORAZIONE DEL
10%

Tabella n. 10

TIPO DI IMPRESA	IMPORTI DA PAGARE	
	SEDE	UNITA' LOCALE
Imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione speciale del R.I.	63,00	13,00
Imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione ordinaria del R.I.	143,00	29,00
Soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo)	21,00	
Società semplice agricola	72,00	14,00
Società semplice non agricola	143,00	29,00
Società tra avvocati (art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001)	143,00	29,00
Società Cooperative e Consorzi con attività esterna	143,00	29,00
Società di persone	143,00	29,00
Società di capitali	143,00	29,00
Unità locali o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	79,00	

ALLEGATO C

IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2016

1. Il diritto annuale per l'anno 2016

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **circolare n. 3685/C del 22 dicembre 2015, Prot. 279880**, ha reso noto le indicazioni in merito agli importi che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o che iscrivano nuove unità locali **dal 1° gennaio 2016** devono versare come diritto annuale alla Camera di Commercio.

Nella circolare viene evidenziato nelle more del riordino del sistema delle Camere di Commercio, secondo quanto stabilito l'articolo 28 della L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014 (recante *"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"*), **l'importo del diritto annuale** di cui all'art. 18 della L. n. 580 del 1993, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, **sarà ridotto, per l'anno 2016, del 40%**.

In base alla normativa citata in precedenza, **gli importi del diritto annuale per l'anno 2016** sono determinati in base alle tabelle che seguono, **già ridotte del 40%**.

A. IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA

Tabella n. 1 – **IMPRESE INDIVIDUALI** (art. 2, commi 1 e 2, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	Importo previsto	Importo da pagare
Imprese individuale iscritte o annotate nella Sezione speciale del R.I. (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	52,80 (1)	53,00 (1)
Imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I.	120,00	120,00

(1) Se non esistono maggiorazioni nella Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale (si veda il Punto 3) e l'impresa non ha unità locali il diritto annuale da versare con il Modello F24 è pari a **53,00**.

Nel caso invece, all'importo di 52,80 debba essere aggiunta una percentuale di maggiorazione disposta dalla Camera di Commercio di competenza (Vedi il Punto 2), **l'arrotondamento va effettuato sull'importo complessivo derivante**.

B. SOGGETTI CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA

Tabella n. 2 – **SOGGETTI REA** (art. 2, comma 3, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	Importo previsto	Importo da pagare
Soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo)	18,00	18,00 (1)

(1) I soggetti iscritti solo al R.E.A. **non devono versare alcun diritto aggiuntivo per le eventuali unità locali** (si veda la *Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 gennaio 2011, Prot. 0016599*).

Tabella n. 3 – **ALTRI SOGGETTI** (art. 3, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	Importo previsto	Importo da pagare
Imprese con ragione di società semplice agricola (1)	60,00	60,00
Imprese con ragione di società semplice non agricola	120,00	120,00
Società tra avvocati (art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001)	120,00	120,00

(1) Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Nota del 5 dicembre 2013, Prot. 0201237**, ha precisato che, ai fini della determinazione del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, devono essere considerate “**agricole**” le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese relative alle “**imprese agricole / imprenditori agricoli**”, anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l’indicazione di “società agricola”.

C. IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO

Tabella n. 4 – **IMPRESE ESTERE** (art. 5, commi 2 e 3, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	Importo previsto	Importo da pagare
Imprese con sede principale all'estero che hanno in Italia unità locali e/o sedi secondarie (art. 9, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 581/1995)	66,00 (1)	66,00 (1)

(1) Le imprese con sede principale all'estero che hanno **unità locali / sedi secondarie in Italia** devono versare, **per ciascuna di esse**, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio è ubicata l'unità locale / sede secondaria, un diritto annuale pari a 110,00 euro, che ridotto del 40% è pari a **66,00 euro**.

D. UNITA' LOCALI E SEDI SECONDARIE

Tabella n. 5 – **UNITA' LOCALI E SEDI SECONDARIE** (art. 5, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	Importo previsto	Importo da pagare
Nuove unità locali appartenenti ad imprese già iscritte nella Sezione speciale del R.I.	10,56 (1)	11,00 (1)
Nuove unità locali appartenenti ad imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I.	24,00	24,00 (2)

Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice agricola	12,00	12,00 (3)
Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice non agricola	24,00	24,00 (2)
Nuove unità locali di società tra avvocati (art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 96/2001)	24,00	24,00 (2)
Unità locali o sedi secondarie di società cooperative, consorzi, GEIE, società di persone e società di capitali, Aziende speciali, ecc.	24,00	24,00 (2)

(1) Per ciascuna unità locale, situata nella medesima Provincia della sede o in altra Provincia, è dovuto un diritto pari al **20% dell'importo determinato per la sede legale** al netto di eventuali maggiorazioni pari a $52,80 \times 20\% = \text{euro } 10,56$ (fino ad un massimo di 200 euro, cifra che va ridotta del 40% e quindi ad un massimo di 120,00 euro).

Nelle Province in cui l'impresa individuale **ha una sola unità locale** il diritto annuale da versare è pari a **11,00 euro**.

Se non esistono maggiorazioni nella Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale (si veda il Punto 2) e l'impresa non ha unità locali il diritto annuale da versare con il Modello F24 è pari a **53,00**.

Nel caso, invece, all'importo di 52,80 debba essere aggiunta una **percentuale di maggiorazione** disposta dalla Camera di Commercio di competenza (vedi il Punto n. 2), **l'arrotondamento va effettuato sull'importo complessivo derivante**.

ESEMPLI: Nel caso in cui l'impresa individuale ha la sede e, ad esempio, una sola unità locale, l'importo da versare è pari a **63,36 euro** ($52,80 + 10,56$), che, arrotondato, porta ad un diritto annuale da versare mediante Modello F24 pari a **63,00 euro**.

Nel caso, oltre alla sede, abbia due unità locali nella stessa Provincia, l'importo da pagare è di **73,92 euro** ($52,80 - 10,56 + 10,56$), che, arrotondato, porta ad un diritto annuale da versare mediante Modello F24 pari a **74,00 euro**.

(2) Per ciascuna unità locale, situata nella medesima Provincia della sede o in altra Provincia, è dovuto un diritto pari al **20% dell'importo determinato per la sede legale** al netto di eventuali maggiorazioni pari a **24,00 euro** ($120,00 \times 20\%$), fino ad un massimo di 200,00 euro; cifra che va ridotta del 40% e quindi il massimo viene ridotto a **120,00 euro**.

Nelle Province in cui l'impresa **ha una sola unità locale** il diritto annuale da versare è pari a **24,00 euro**.

Nel Province in cui l'impresa ha la sede e, ad esempio, una sola unità locale, l'importo da versare è pari a **144,00 euro** ($120,00 + 24,00$); nel caso di sede più due unità locali, l'importo da versare sarà di **168,00 euro** ($120,00 + 24,00 + 24,00$), e così via.

Ricordiamo che all'importo in misura fissa di 130,00 euro va aggiunto l'importo derivante dall'aliquota corrispondente allo scaglione di fatturato (Tavola n. 6).

(3) Per ciascuna **unità locale di impresa con ragione sociale di società semplice agricola**, situata nella medesima Provincia della sede o in altra Provincia, è dovuto un diritto pari al **20% dell'importo determinato per la sede legale** al netto di eventuali maggiorazioni pari a $60,00 \times 20\% = \text{euro } 12,00$.

Nelle Province in cui l'impresa individuale con ragione sociale di società semplice agricola **ha una sola unità locale** il diritto annuale da versare è pari a **12,00 euro**.

E. FASCE DI FATTURATO E ALIQUOTE

Le imprese iscritte nel Registro delle imprese, diverse da quelle indicate sopra nelle Tabelle 1, 2, 3 e 4 (quali: *Società di persone, Società cooperative e Consorzi con attività esterna, GEIE, Società di capitali, Aziende speciali*), versano un diritto annuale, con riferimento alla sede legale, **applicando al fatturato dell'esercizio 2015**, le aliquote definite, da ultimo, con il *decreto*

interministeriale 21 aprile 2011 (art. 3, comma 1), per scaglioni di fatturato, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali. Gli importi complessivi così determinati **dovranno essere ridotti del 40% e successivamente arrotondati** secondo il già richiamato criterio.

Si riportano, di seguito, le fasce di fatturato e le relative aliquote da utilizzare per i calcoli.

Tabella n. 6 – **SCAGLIONI DI FATTURATO E ALIQUOTE**

Scaglioni di fatturato			
	Da Euro	A Euro	Aliquote
1	0	100.000,00	200,00 € in misura fissa (1)
2	100.001,00	250.000,00	0,015%
3	250.001,00	500.000,00	0,013%
4	500.000,00	1.000.000,00	0,010%
5	1.000.001,00	10.000.000,00	0,009%
6	10.000.001,00	35.000.000,00	0,005%
7	35.000.001,00	50.000.000,00	0,003%
8	50.000.001,00	e oltre	0,001% fino ad un massimo di 40.000 € (2)

(1) La **misura fissa** prevista per la prima fascia di fatturato di 200,00 euro, da utilizzare comunque nel calcolo nell'importo integrale, è soggetta, alla conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 40%, con la conseguenza che, per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l'importo del diritto annuale da versare con il Modello F24 è pari a **120,00 euro**.

(2) Anche per l'importo massimo da versare, indicato nella tabella in 40.000,00 euro, è soggetto alla riduzione del 40%, con la conseguenza che, **in nessun caso, l'importo da versare sarà superiore e 24.000,00 euro**.

Tabella 6a – **FASCE DI FATTURATO E ALIQUOTE**

Scaglioni di fatturato		Aliquota	Importo dovuto per la sede	con riduzione al 40% per il 2016
da euro	a euro			
0,00	100.000,00	Misura fissa	€ 200,00	120,00
100.000,01	250.000,00	0,015%	€ 200,00 + 0,015% della parte eccedente € 100.000,00	
250.000,01	500.000,00	0,013%	€ 222,50 + 0,013% della parte eccedente € 250.000,00	
500.000,01	1.000.000,00	0,010%	€ 255,00 + 0,010% della parte eccedente € 500.000,00	
1.000.000,01	10.000.000,00	0,009%	€ 305,00 + 0,009% della parte eccedente € 1.000.000,00	
10.000.000,01	35.000.000,00	0,005%	€ 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente € 10.000.000,00	
35.000.000,01	50.000.000,00	0,003%	€ 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente € 35.000.000,00	
oltre 50.000.000,00		0,001%	€ 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente € 50.000.000,00 fino ad un massimo di € 40.000,00	fino ad un massimo di 24.000,00

TABELLA RIASSUNTIVA

Per maggior chiarezza, si riporta un tabella riassuntiva con gli importi relativi sia alla sede che alle eventuali unità locali / sedi secondarie, con le relative note di chiarimento.

Tabella 7

TIPO DI IMPRESA	Importo previsto		Importo da pagare	
	Sede	Unità locale	Sede	Unità locale
Imprese individuale iscritte o annotate nella Sezione speciale del R.I. (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) (art. 2, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	52,80 (1)	10,56 (1)	53,00 (1)	11,00 (1)
Imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I. (art. 2, comma 2, D.M. 21 aprile 2011)	120,00	24,00	120,00	24,00 (5)
Soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) (art. 2, comma 3, D.M. 21 aprile 2011)	18,00 (3)		18,00 (3)	
Imprese con ragione di società semplice agricola (art. 3, comma 3, D.M. 21 aprile 2011) (4)	60,00	12,00	60,00	12,00 (5)
Imprese con ragione di società semplice non agricola (art. 2, comma 2, D.M. 21 aprile 2011)	120,00	24,00	120,00	24,00 (5)
Società tra avvocati (art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	120,00	24,00	120,00	24,00 (5)
Società Cooperative, Società di mutuo soccorso, Consorzi con attività esterna, G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse economico) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	120,00 (2)	24,00	120,00 (2)	24,00 (5)
Società di persone (SNC – SAS) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	120,00 (2)	24,00	120,00 (2)	24,00 (5)
Società di capitali (SPA – SApA – SRL) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	120,00 (2)	24,00	120,00 (2)	24,00 (5)

Enti pubblici e privati, Aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 267/2000 (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	120,00 (2)	24,00	120,00 (2)	24,00 (5)
--	----------------------	--------------	----------------------	---------------------

Unità locali o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero (art. 9, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 581/1995; art. 5, commi 2 e 3, D.M. 21 aprile 2011)	66,00 (6)	66,00 (6)
--	---------------------	---------------------

(1) Per ciascuna unità locale, situata nella medesima Provincia della sede o in altra Provincia, è dovuto un diritto pari al **20% dell'importo determinato per la sede legale** al netto di eventuali maggiorazioni pari a $52,80 \times 20\% = \text{euro } 10,56$ (fino ad un massimo di 200 euro, cifra che va ridotta del 40% e quindi ad un **massimo di 120,00 euro**).

Nelle Province in cui l'impresa individuale **ha una sola unità locale** il diritto annuale da versare è pari a **11,00 euro**.

Se non esistono maggiorazioni nella Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale (si veda il Punto 2) e l'impresa non ha unità locali il diritto annuale da versare con il Modello F24 è pari a **53,00**.

Nel caso, invece, all'importo di 52,80 debba essere aggiunta una **percentuale di maggiorazione** disposta dalla Camera di Commercio di competenza (vedi il Punto n. 2), **l'arrotondamento va effettuato sull'importo complessivo derivante**.

ESEMPLI: Nel caso in cui l'impresa individuale ha la sede e, ad esempio, una sola unità locale, l'importo da versare è pari a **63,36 euro** ($52,80 + 10,56$), che, arrotondato, porta ad un diritto annuale da versare mediante Modello F24 pari a **63,00 euro**.

Nel caso, oltre alla sede, abbia due unità locali nella stessa Provincia, l'importo da pagare è di **73,92 euro** ($52,80 - 10,56 + 10,56$), che, arrotondato, porta ad un diritto annuale da versare mediante Modello F24 pari a **74,00 euro**.

(2) Misura fissa da pagare nel caso di fatturato fino a 100.000,00 euro; per fatturato superiore, all'importo in misura fissa va aggiunto l'importo derivante dall'aliquota corrispondente allo scaglione di fatturato (Tavole n. 6 e 6a).

(3) I soggetti iscritti solo al R.E.A. **non devono versare alcun diritto aggiuntivo per le eventuali unità locali** (si veda la *Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 gennaio 2011, Prot. 0016599*).

(4) Nella **Nota del 5 dicembre 2013, Prot. 0201237**, il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che, ai fini della determinazione del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, devono essere considerate **"agricole"** le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese relative alle **"imprese agricole / imprenditori agricoli"**, anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l'indicazione di "società agricola".

(5) Per ciascuna unità locale, situata nella medesima Provincia della sede o in altra Provincia, è dovuto un diritto pari al **20% dell'importo determinato per la sede legale** al netto di eventuali maggiorazioni pari a $120,00 \times 20\% = \text{euro } 24,00$ (fino ad un massimo di 200 euro, cifra che va ridotta del 40% e quindi ad un **massimo di 130,00 euro**).

Nelle Province in cui l'impresa **ha una sola unità locale** il diritto annuale da versare è pari a **24,00 euro**.

Nel Province in cui l'impresa ha la sede e, ad esempio, una sola unità locale, l'importo da versare è pari a **144,00 euro** ($120,00 + 24,00$); nel caso di sede più due unità locali, l'importo da versare sarà di **168,00 euro** ($120,00 + 24,00 + 24,00$), e così via. Si veda anche la precedente nota 6.

(6) Le **imprese con sede principale all'estero** che hanno **unità locali / sedi secondarie in Italia** devono versare, **per ciascuna di esse**, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio è ubicata l'unità locale / sede secondaria, un diritto annuale pari a 110,00 euro, che ridotto del 40% è pari a **66,00 euro**.

2. Camere di Commercio che hanno deliberato una maggiorazione del diritto annuale per l'anno 2015

Ai sensi del comma 10 dell'articolo 18, della legge n. 580 del 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, ciascuna singola Camera di Commercio ha la

possibilità di aumentare la misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20%.

A tale proposito, il Ministero. Nella circolare in commento, ha ritenuto opportuno richiamare codeste Camere di Commercio *“ad un uso di tale possibilità **estremamente limitato e rigoroso**, nel rispetto delle prescritte procedure di consultazione con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale e nell’ambito delle sole esigenze per le quali la legge consente tale possibilità”*, concessa esclusivamente *“per il cofinanziamento di specifici progetti aventi per scopo l’aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza”* e per gli specifici esercizi annuali a tal fine individuati.

In attesa che vengano comunicate le decisioni riguardanti l’anno 2016, si riporta, a titolo indicativo, l’elenco delle Camere di Commercio che hanno deliberato l’applicazione di una maggiorazione del diritto annuale **per l’anno 2015**.

Tabella n. 8

CAMERE DI COMMERCIO	Maggiorazione	Deliberazione
AGRIGENTO	20%	
ALESSANDRIA	15%	n. 167 del 14 novembre 2013
ASTI	20%	
CALTANISSETTA	20%	
CATANIA	20%	
FIRENZE	20%	
GORIZIA	20%	
LA SPEZIA	10%	
LIVORNO	15%	
MACERATA	20%	
MASSA CARRARA	20%	n. 98 del 25 novembre 2014
MESSINA	20%	
PALERMO	20%	
PERUGIA	20%	n. 3 del 17 marzo 2008
PISA	20%	
PRATO	20%	
RAGUSA	10%	
RIMINI	20%	
SIENA	10%	n. 14 del 29 ottobre 2013
SIRACUSA	20%	
TRAPANI	20%	
VERBANO CUSIO OSSOLA	20% - 10% (*)	
VERCELLI	10%	
VICENZA	15%	Per gli anni 2016 - 2017

(*) 20% per la sezione ordinaria; 10% per la sezione speciale.

DIRITTO ANNUALE 2016
IMPORTI DA PAGARE NELLE CAMERE DI COMMERCIO
CHE HANNO DELIBERATO UNA MAGGIORAZIONE DEL
20%

Tabella n. 9

TIPO DI IMPRESA	IMPORTI DA PAGARE	
	SEDE	UNITA' LOCALE
Imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione speciale del R.I.	63,00	13,00
Imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione ordinaria del R.I.	144,00	29,00
Soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo)	22,00	
Società semplice agricola	72,00	14,00
Società semplice non agricola	144,00	29,00
Società tra avvocati (art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001)	144,00	29,00
Società Cooperative e Consorzi con attività esterna	144,00	29,00
Società di persone	144,00	29,00
Società di capitali	144,00	29,00
Unità locali o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	79,00	

DIRITTO ANNUALE 2016
IMPORTI DA PAGARE NELLE CAMERE DI COMMERCIO
CHE HANNO DELIBERATO UNA MAGGIORAZIONE DEL
15%

Tabella n. 10

TIPO DI IMPRESA	IMPORTI DA PAGARE	
	SEDE	UNITA' LOCALE
Imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione speciale del R.I.	61,00	12,00
Imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione ordinaria del R.I.	138,00	28,00
Soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo)	21,00	
Società semplice agricola	69,00	14,00
Società semplice non agricola	132,00	28,00
Società tra avvocati (art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001)	138,00	28,00
Società Cooperative e Consorzi con attività esterna	138,00	28,00
Società di persone	138,00	28,00
Società di capitali	138,00	28,00
Unità locali o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	76,00	

DIRITTO ANNUALE 2016
IMPORTI DA PAGARE NELLE CAMERE DI COMMERCIO
CHE HANNO DELIBERATO UNA MAGGIORAZIONE DEL
10%

Tabella n. 11

TIPO DI IMPRESA	IMPORTI DA PAGARE	
	SEDE	UNITA' LOCALE
Imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione speciale del R.I.	58,00	12,00
Imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione ordinaria del R.I.	132,00	26,00
Soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo)	20,00	
Società semplice agricola	66,00	13,00
Società semplice non agricola	132,00	26,00
Società tra avvocati (art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001)	132,00	26,00
Società Cooperative e Consorzi con attività esterna	132,00	26,00
Società di persone	132,00	26,00
Società di capitali	132,00	26,00
Unità locali o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	73,00	

ALLEGATO D

IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2017

1. Il diritto annuale per l'anno 2017

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Nota del 15 novembre 2016, Prot. 359584**, ha reso noto le indicazioni in merito agli importi che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o che iscrivano nuove unità locali **dal 1° gennaio 2017** devono versare come diritto annuale alla Camera di Commercio.

Ricordiamo che l'articolo 28 della L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014 (recante *"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"*), ha previsto, nelle more del riordino del sistema delle Camere di Commercio, una **riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio**, da un 35% per l'anno 2015, fino al **50% per l'anno 2017**.

Per l'anno 2017, l'importo del diritto annuale, di cui all'art. 18 della L. n. 580 del 1993, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, **sarà ridotto del 50%**.

Con il **decreto interministeriale 8 gennaio 2015** sono state determinate le misure del diritto annuale a decorrere dal 2015, in conformità alle riduzioni percentuali già previste dalla citata L. n. 114/2014, e confermando per il resto le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011. Tale decreto, in assenza di nuovi interventi, ha quindi l'effetto di disporre riduzioni delle misure del diritto annuale in misura pari a quelle legislativamente previste.

Nella nota ministeriale sono riportati gli importi derivanti dalla riduzione del 50% operata dalla citata L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014, nonché indicazioni sulla **corretta applicazione degli arrotondamenti**.

Le misure riportate nelle tabelle che seguono vengono indicate nel loro importo esatto, tuttavia, ai fini del versamento dell'importo complessivo da versare a ciascuna Camera di Commercio occorre, quando necessario, **provvedere all'arrotondamento all'unità di euro** tenendo conto del criterio richiamato nella Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 marzo 2009, Prot. 19230 e cioè applicando un unico arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri vasi, sull'intero importo dovuto dall'impresa (comprensivo dell'importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia).

Prima di proseguire, vogliamo ricordare i seguenti **tre punti essenziali**:

1) Restano ferme le vigenti disposizioni di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 359 del 2001, secondo cui, in generale, il versamento del diritto annuale **va effettuato in un'unica soluzione** entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

2) Le misure riportate nelle tabelle che seguono vengono indicate nel loro importo esatto, tuttavia, ai fini del versamento dell'importo complessivo da versare a ciascuna Camera di Commercio occorre, quando necessario, **provvedere all'arrotondamento all'unità di euro** tenendo conto del criterio generale richiamato nella Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 marzo 2009, Prot. 19230 e cioè applicando un **unico arrotondamento finale**,

per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri vasi, sull'intero importo dovuto dall'impresa (comprensivo dell'importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia).

3) Nel caso di **imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato** è necessario che le medesime applichino al fatturato 2016 le aliquote definite con il D.I. 21 aprile 2011 (Vedi: *Tabella n. 6*), mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali; gli importi complessivi così determinati, dovranno essere⁴ ridotti del 50% successivamente arrotondati secondo il criterio citato al precedente punto n. 2.

In base alla normativa citata in precedenza, **gli importi del diritto annuale per l'anno 2017** sono determinati in base alle tabelle che seguono, **già ridotte del 50%**.

A. IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA

Tabella n. 1 – **IMPRESE INDIVIDUALI** (art. 2, commi 1 e 2, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione speciale del R.I. (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	44,00
Imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I.	100,00

B. SOGGETTI CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA

Tabella n. 2 – **SOGGETTI REA** (art. 2, comma 3, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) (1)	15,00

(1) I soggetti iscritti solo al R.E.A. **non devono versare alcun diritto aggiuntivo per le eventuali unità locali** (si veda la *Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 gennaio 2011, Prot. 0016599*).

Tabella n. 3 – **ALTRI SOGGETTI** (art. 3, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Imprese con ragione di società semplice agricola (1)	50,00
Imprese con ragione di società semplice non agricola	100,00
Società tra avvocati (art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001)	100,00

(1) Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Nota del 5 dicembre 2013, Prot. 0201237**, ha precisato che, ai fini della determinazione del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, devono essere considerate “**agricole**” le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese relative alle “**imprese agricole / imprenditori agricoli**”, anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l’indicazione di “società agricola”.

C. IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO

Tabella n. 4 – **IMPRESE ESTERE** (art. 5, commi 2 e 3, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Imprese con sede principale all'estero che hanno in Italia unità locali e/o sedi secondarie (art. 9, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 581/1995)	55,00 (1)

(1) Le imprese con sede principale all'estero che hanno **unità locali / sedi secondarie in Italia** devono versare, **per ciascuna di esse**, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio è ubicata l'unità locale / sede secondaria, un diritto annuale pari a 110,00 euro, che ridotto del 50% è pari a **55,00 euro**.

D. UNITA' LOCALI E SEDI SECONDARIE

Tabella n. 5 – **UNITA' LOCALI E SEDI SECONDARIE** (art. 5, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Nuove unità locali appartenenti ad imprese già iscritte nella Sezione speciale del R.I. (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	8.80
Nuove unità locali appartenenti ad imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I.	20,00
Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice agricola	10,00
Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice non agricola	20,00
Nuove unità locali di società tra avvocati (art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 96/2001)	20,00
Unità locali o sedi secondarie di società cooperative, consorzi, GEIE, società di persone e società di capitali, Aziende speciali, ecc.	20,00

E. FASCE DI FATTURATO E ALIQUOTE

Le imprese iscritte nel Registro delle imprese, diverse da quelle indicate sopra nelle Tabelle 1, 2, 3 e 4 (quali: *Società di persone, Società cooperative e Consorzi con attività esterna, GEIE, Società di capitali, Aziende speciali*), versano un diritto annuale, con riferimento alla sede legale, **applicando al fatturato dell'esercizio 2015**, le aliquote definite, da ultimo, con il **decreto interministeriale 21 aprile 2011 (art. 3, comma 1)**, per scaglioni di fatturato, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali. Gli importi complessivi così determinati **dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati** secondo il già richiamato criterio.

Si riportano, di seguito, le fasce di fatturato e le relative aliquote da utilizzare per i calcoli.

Tabella n. 6 – SCAGLIONI DI FATTURATO E ALIQUOTE

Scaglioni di fatturato			
	Da Euro	A Euro	Aliquote
1	0	100.000,00	200,00 € in misura fissa (1)
2	100.001,00	250.000,00	0,015%
3	250.001,00	500.000,00	0,013%
4	500.000,00	1.000.000,00	0,010%
5	1.000.001,00	10.000.000,00	0,009%
6	10.000.001,00	35.000.000,00	0,005%
7	35.000.001,00	50.000.000,00	0,003%
8	50.000.001,00	e oltre	0,001% fino ad un massimo di 40.000 € (2)

(1) La **misura fissa** prevista per la prima fascia di fatturato di 200,00 euro, da utilizzare comunque nel calcolo nell'importo integrale, è soggetta, alla conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che, per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l'importo del diritto annuale da versare con il Modello F24 è pari a **100,00 euro**.

(2) Anche per l'importo massimo da versare, indicato nella tabella in 40.000,00 euro, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che, **in nessun caso, l'importo da versare sarà superiore a 20.000,00 euro**.

TABELLA RIASSUNTIVA

Per maggior chiarezza, si riporta una tabella riassuntiva con gli importi relativi sia alla sede che alle eventuali unità locali / sedi secondarie, con alcune note di chiarimento.

Tabella 7

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare	
	Sede	Unità locale
Imprese individuale iscritte o annotate nella Sezione speciale del R.I. (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori)	44,00	8,80

<i>agricoli</i>) (art. 2, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	(1)	(1)
Imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I. (art. 2, comma 2, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00 (1)
Soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) (art. 2, comma 3, D.M. 21 aprile 2011)	15,00 (3)	
Imprese con ragione di società semplice agricola (art. 3, comma 3, D.M. 21 aprile 2011)	60,00	10,00 (1)
Imprese con ragione di società semplice non agricola (art. 2, comma 2, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00 (1)
Società tra avvocati (art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00 (1)
Società Cooperative, Società di mutuo soccorso, Consorzi con attività esterna, G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse economico) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00 (2)	20,00 (1)
Società di persone (SNC – SAS) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00 (2)	20,00 (1)
Società di capitali (SPA – SApA – SRL) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00 (2)	20,00 (1)
Enti pubblici e privati, Aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 267/2000 (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00 (2)	20,00 (1)
Unità locali o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero (art. 9, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 581/1995; art. 5, commi 2 e 3, D.M. 21 aprile 2011)	55,00	

(1) Per ciascuna unità locale, situata nella medesima Provincia della sede o in altra Provincia, è dovuto un diritto pari al **20% dell'importo determinato per la sede legale** fino ad un massimo di 200,00 euro (cifra che va ridotta del 50% e quindi fino ad **un massimo di 100,00 euro**).

Nelle Province in cui l'impresa individuale **ha solo una unità locale** il diritto annuale da versare è pari a **9,00 euro**.

Se non esistono maggiorazioni nella Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale (si veda il Punto 3) e l'impresa non ha unità locali il diritto annuale da versare con il Modello F24 è pari a **53,00** (44,00 + 8,80 = 52,80).

Nel caso, invece, all'importo debba essere aggiunta una **percentuale di maggiorazione** disposta dalla Camera di Commercio di competenza (vedi il Punto n. 3), **l'arrotondamento va effettuato sull'importo complessivo derivante**.

(2) Misura fissa da pagare nel caso di fatturato fino a 100.000,00 euro; per fatturato superiore, all'importo in misura fissa va aggiunto l'importo derivante dall'aliquota corrispondente allo scaglione di fatturato (Tavola n. 6).

(3) I soggetti iscritti solo al R.E.A. non devono versare alcun diritto aggiuntivo per le eventuali unità locali (si veda la *Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 gennaio 2011, Prot. 0016599*).

3. Camere di Commercio che hanno deliberato una maggiorazione del diritto annuale per l'anno 2016

Ai sensi del comma 10 dell'articolo 18, della legge n. 580 del 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, ciascuna singola Camera di Commercio ha la possibilità di aumentare la misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20%.

A tale proposito, il Ministero. Nella circolare in commento, ha ritenuto opportuno richiamare codeste Camere di Commercio *“ad un uso di tale possibilità **estremamente limitato e rigoroso**, nel rispetto delle prescritte procedure di consultazione con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale e nell'ambito delle sole esigenze per le quali la legge consente tale possibilità”, concessa esclusivamente “per il cofinanziamento di specifici progetti aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza” e per gli specifici esercizi annuali a tal fine individuati.*

In attesa che vengano comunicate le decisioni riguardanti l'anno 2017, si riporta, a titolo indicativo, l'elenco delle Camere di Commercio che hanno deliberato l'applicazione di una maggiorazione del diritto annuale **per l'anno 2016**.

Tabella n. 8

CAMERE DI COMMERCIO	Maggiorazione	Deliberazione
AGRIGENTO	20%	
ALESSANDRIA	15%	n. 167 del 14 novembre 2013
ASTI	20%	
CALTANISSETTA	20%	
CATANIA	20%	
CROTONE	20%	
ENNA	20%	
FOGGIA	20%	
FIRENZE	20%	
GORIZIA	20%	
LIVORNO	15%	
LUCCA	20%	
MACERATA	20%	
MASSA CARRARA	20%	n. 98 del 25 novembre 2014
MESSINA	20%	
PALERMO	20%	
PERUGIA	20%	n. 3 del 17 marzo 2008
PISA	20%	
PISTOIA	20%	

PRATO	20%	
RAGUSA	10%	
RIMINI	20%	
SIENA	10%	n. 14 del 29 ottobre 2013
TRAPANI	20%	
VERBANO CUSIO OSSOLA	20% - 10% (*)	
VERCELLI	10%	
VERONA	20%	
VICENZA	15%	Per gli anni 2016 - 2017

(*) 20% per la sezione ordinaria; 10% per la sezione speciale.

ALLEGATO E

IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2018

1. Gli importi del diritto annuale per l'anno 2018

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con **nota del 16 gennaio 2018, Prot. 26505**, ha reso noto le misure del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati per l'anno 2018, precisando che, nelle more della definizione del processo di riordino che sta interessando le Camere di Commercio e nella considerazione che la variazione del fabbisogno è assolutamente irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale 2018 e, quindi, non significativa, non è necessario aggiornare le misure del diritto annuale con un nuovo decreto da adottare ai sensi del comma 5 dell'articolo 18 della legge n. 580/1993 e successive modificazioni.

Il Ministero si è pertanto limitato ad illustrare, con una semplice nota, gli effetti anche per il 2018 del decreto 8 gennaio 2015, che a sua volta in parte rinviava al decreto interministeriale 21 aprile 2011, e **confermando gli stessi importi previsti per il 2017**.

Ricordiamo che, con il **decreto interministeriale 8 gennaio 2015**, sono state determinate le misure del diritto annuale a decorrere dal 2015, in conformità alle riduzioni percentuali già previste dalla citata L. n. 114/2014, e confermando, per il resto, le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011.

In assenza di nuovi interventi normativi - precisa il Ministero - il decreto interministeriale ha ***“l'effetto di disporre riduzioni delle misure del diritto annuale in misura pari a quelle legislativamente previste anche per gli anni successivi e, quindi, del 50% a partire dal 2017”***.

Nella Nota ministeriale, si ricorda che le misure del diritto annuale, ai fini del versamento dell'importo complessivo da versare a ciascuna Camera di Commercio occorre, quando è necessario, vanno **arrotondate all'unità di euro** tenendo conto del criterio richiamato nella nota del 30 marzo 2009, Prot. 19230 e cioè applicando un unico arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi, sull'intero importo dovuto dall'impresa.

In materia di somme da destinare al **fondo di perequazione**, nella nota in commento il Ministero precisa che restano confermate, anche per l'anno 2018, le aliquote di prelievo del diritto annuale a carico di ciascuna Camera di Commercio, previste per il 2017.

2. Le regole generali per la determinazione degli importi del diritto annuale

Prima di proseguire, vogliamo ricordare i seguenti **quattro punti essenziali**:

1) Restano ferme le vigenti disposizioni di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 359 del 2001, secondo cui, in generale, il versamento del diritto annuale **va effettuato in un'unica soluzione** entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

2) Le misure riportate nelle tabelle che seguono vengono indicate nel loro importo esatto, tuttavia, ai fini del versamento dell'importo complessivo da versare a ciascuna Camera di Commercio occorre, quando necessario, **provvedere all'arrotondamento all'unità di euro** tenendo conto del criterio

generale richiamato nella Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 marzo 2009, Prot. 19230 e cioè applicando un **unico arrotondamento finale**, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri vasi, sull'intero importo dovuto dall'impresa (comprensivo dell'importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia).

3) Nel caso di **imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato** è necessario che le medesime applichino al fatturato 2016 le aliquote definite con il D.I. 21 aprile 2011 (Vedi: *Tabella n. 6*), mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali; gli importi complessivi così determinati, dovranno essere⁴ ridotti del 50% successivamente arrotondati secondo il criterio citato al precedente punto n. 2.

4) Conteggio e pagamento con “PagoPA”

A partire dal 2016 è disponibile il sito <http://dirittoannuale.camcom.it> per il **calcolo del diritto dovuto per tutte le Camere di Commercio**.

Per i soggetti che pagano in misura fissa, l'unico dato necessario è quello del codice fiscale.

Sarà possibile effettuare il solo conteggio, ottenendo i codici e gli importi da indicare sul modello F24, oppure procedere anche al **pagamento online** tramite i servizi di “pagoPA” (ad esempio, con carta di credito).

Gli importi del diritto annuale per l'anno 2018 sono determinati in base alle tabelle che seguono.

A. IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA

Tabella n. 1 – **IMPRESE INDIVIDUALI** (art. 2, commi 1 e 2, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione speciale del R.I. (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	44,00
Imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I.	100,00

B. SOGGETTI CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA

Tabella n. 2 – **SOGGETTI REA** (art. 2, comma 3, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) (1)	15,00

(1) I soggetti iscritti solo al R.E.A. **non devono versare alcun diritto aggiuntivo per le eventuali unità locali** (si veda la *Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 gennaio 2011, Prot. 0016599*).

Tabella n. 3 – **ALTRI SOGGETTI** (art. 3, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Imprese con ragione di società semplice agricola (1)	50,00
Imprese con ragione di società semplice non agricola	100,00
Società tra avvocati (art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001)	100,00

(1) Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Nota del 5 dicembre 2013, Prot. 0201237**, ha precisato che, ai fini della determinazione del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, devono essere considerate “**agricole**” le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese relative alle “**imprese agricole / imprenditori agricoli**”, anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l’indicazione di “società agricola”.

C. IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO

Tabella n. 4 – **IMPRESA ESTERE** (art. 5, commi 2 e 3, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Imprese con sede principale all'estero che hanno in Italia unità locali e/o sedi secondarie (art. 9, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 581/1995)	55,00 (1)

(1) Le imprese con sede principale all'estero che hanno **unità locali / sedi secondarie in Italia** devono versare, **per ciascuna di esse**, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio è ubicata l'unità locale / sede secondaria, un diritto annuale pari a 110,00 euro, che ridotto del 50% è pari a **55,00 euro**.

D. UNITA' LOCALI E SEDI SECONDARIE

Tabella n. 5 – **UNITA' LOCALI E SEDI SECONDARIE** (art. 5, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Nuove unità locali appartenenti ad imprese già iscritte nella Sezione speciale del R.I. (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	8,80
Nuove unità locali appartenenti ad imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I.	20,00
Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice agricola	10,00
Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice non agricola	20,00

Nuove unità locali di società tra avvocati (art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 96/2001)	20,00
Unità locali o sedi secondarie di società cooperative, consorzi, GEIE, società di persone e società di capitali, Aziende speciali, ecc.	20,00

E. FASCE DI FATTURATO E ALIQUOTE

Le imprese iscritte nel Registro delle imprese, diverse da quelle indicate sopra nelle Tabelle 1, 2, 3 e 4 (quali: *Società di persone, Società cooperative e Consorzi con attività esterna, GEIE, Società di capitali, Aziende speciali*), versano un diritto annuale, con riferimento alla sede legale, **applicando al fatturato dell'esercizio 2016**, le aliquote definite, da ultimo, con il **decreto interministeriale 21 aprile 2011** (art. 3, comma 1), per scaglioni di fatturato, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali. Gli importi complessivi così determinati **dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati** secondo il già richiamato criterio.

Si riportano, di seguito, le **fasce di fatturato e le relative aliquote** da utilizzare per i calcoli.

Tabella n. 6 – **SCAGLIONI DI FATTURATO E ALIQUOTE**

Scaglioni di fatturato			
	Da Euro	A Euro	Aliquote
1	0	100.000,00	200,00 € in misura fissa (1)
2	100.001,00	250.000,00	0,015%
3	250.001,00	500.000,00	0,013%
4	500.000,00	1.000.000,00	0,010%
5	1.000.001,00	10.000.000,00	0,009%
6	10.000.001,00	35.000.000,00	0,005%
7	35.000.001,00	50.000.000,00	0,003%
8	50.000.001,00	e oltre	0,001% fino ad un massimo di 40.000,00 € (2)

(1) La **misura fissa** prevista per la prima fascia di fatturato di 200,00 euro, da utilizzare comunque nel calcolo nell'importo integrale, è soggetta, alla conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che, per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l'importo del diritto annuale da versare con il Modello F24 è pari a **100,00 euro**.

(2) Anche per l'importo massimo da versare, indicato nella tabella in 40.000,00 euro, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che, **in nessun caso, l'importo da versare sarà superiore e 20.000,00 euro**.

TABELLA RIASSUNTIVA

Per maggior chiarezza, si riporta un tabella riassuntiva con gli importi relativi sia alla sede che alle eventuali unità locali / sedi secondarie, con alcune note di chiarimento.

Tabella 7

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare	
	Sede	Unità locale
Imprese individuale iscritte o annotate nella Sezione speciale del R.I. (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) (art. 2, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	44,00 (1)	8,80 (1)
Imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I. (art. 2, comma 2, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00 (1)
Soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) (art. 2, comma 3, D.M. 21 aprile 2011)	15,00 (3)	
Imprese con ragione di società semplice agricola (art. 3, comma 3, D.M. 21 aprile 2011)	50,00	10,00 (1)
Imprese con ragione di società semplice non agricola (art. 2, comma 2, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00 (1)
Società tra avvocati (art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00 (1)
Società Cooperative, Società di mutuo soccorso, Consorzi con attività esterna, G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse economico) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00 (2)	20,00 (1)
Società di persone (SNC – SAS) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00 (2)	20,00 (1)
Società di capitali (SPA – SApA – SRL) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00 (2)	20,00 (1)
Enti pubblici e privati, Aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 267/2000 (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00 (2)	20,00 (1)

Unità locali o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero (art. 9, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 581/1995; art. 5, commi 2 e 3, D.M. 21 aprile 2011)	55,00
--	--------------

(1) Per ciascuna unità locale, situata nella medesima Provincia della sede o in altra Provincia, è dovuto un diritto pari al **20% dell'importo determinato per la sede legale** fino ad un massimo di 200,00 euro (cifra che va ridotta del 50% e quindi fino ad **un massimo di 100,00 euro**).

Nelle Province in cui l'impresa individuale **ha solo una unità locale** il diritto annuale da versare è pari a **9,00 euro**.

Se non esistono maggiorazioni nella Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale (si veda il Punto 3) e l'impresa non ha unità locali il diritto annuale da versare con il Modello F24 è pari a **53,00** ($44,00 + 8,80 = 52,80$).

Nel caso, invece, all'importo debba essere aggiunta una **percentuale di maggiorazione** disposta dalla Camera di Commercio di competenza (vedi il Punto n. 3), **l'arrotondamento va effettuato sull'importo complessivo derivante**.

(2) **Misura fissa da pagare nel caso di fatturato fino a 100.000,00 euro**; per fatturato superiore, all'importo in misura fissa va aggiunto l'importo derivante dall'aliquota corrispondente allo scaglione di fatturato (Tavola n. 6).

(3) I soggetti iscritti solo al R.E.A. **non devono versare alcun diritto aggiuntivo per le eventuali unità locali** (si veda la *Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 gennaio 2011, Prot. 0016599*).

3. Camere di Commercio autorizzate all'incremento del diritto annuale per il triennio 2017 - 2018 - 2019

3.1. Decreto del 22 maggio 2017

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato, con **decreto del 22 maggio 2017** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2017), **per gli anni 2017, 2018 e 2019**, l'incremento del 20% degli importi dovuti a titolo di diritto annuale a **79 Camere di Commercio**, che con apposite delibere consiliari hanno disposto il **finanziamento di appositi programmi e progetti**, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.

Ricordiamo che la possibilità di autorizzare, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, l'aumento della misura del diritto annuale, per specifici anni di riferimento, fino ad un massimo del 20%, per il **finanziamento di "programmi e progetti presentati dalle Camere di Commercio, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese"**, è prevista dal comma 10, dell'articolo 18, della legge n. 580 del 1993, come, da ultimo, sostituito dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

I progetti da finanziare sono indicati nelle deliberazioni dei consigli camerali elencate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del citato decreto.

Entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni successivi a quelli sopra indicati, le Camere di Commercio interessate dovranno inviare, per il tramite di Unioncamere, alla Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica (Divisione III - Sistema camerale), un **rapporto dettagliato sui risultati dei singoli progetti**.

Lo stesso rapporto dovrà altresì essere inviato al Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale, previsto dall'art. 4-bis,

comma 2-ter, della legge n. 580 del 1993, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

3.2. Decreto del 2 marzo 2018

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con successivo **decreto del 2 marzo 2018** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2018 e recante *“Incremento delle misure del diritto annuale per gli anni 2018 e 2019”*) ha **autorizzato, per gli anni 2018 e 2019, l'incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20 per cento, per altre 9 Camere di Commercio**, che, con apposite delibere consiliari hanno disposto il finanziamento di appositi programmi e progetti che coinvolgono il programma Industria 4.0 e quelli in materia di sviluppo e promozione della cultura e turismo e di alternanza scuola-lavoro, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.

L'importo del diritto annuale dovuto per il 2018 dovrà, pertanto, essere determinato tenendo presente entrambi i decreti.

Le imprese che hanno già provveduto, per l'anno 2018, al versamento del diritto annuale possono effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il 30 novembre 2018 (art. 17 comma 3, lettera b) del D.P.R. n. 435/2001).

Nella tabella che segue vengono riportati gli importi già comprensivi della riduzione del 50% e della maggiorazione del 20%, con i prescritti arrotondamenti.

Tabella 8

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare con riduzione del 50%		Importo da pagare con la maggiorazione del 20%	
	Sede	Unità locale	Sede	Unità locale
Imprese individuale iscritte o annotate nella Sezione speciale del R.I. (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) (art. 2, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	44,00	9,00	53,00	11,00
Imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I. (art. 2, comma 2, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00	120,00	24,00
Soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) (art. 2, comma 3, D.M. 21 aprile 2011)	15,00		18,00	
Imprese con ragione di società semplice agricola (art. 3, comma 3, D.M. 21 aprile 2011)	50,00	10,00	60,00	12,00

Imprese con ragione di società semplice non agricola (art. 2, comma 2, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00	120,00	24,00
Società tra avvocati (art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00	120,00	24,00
Società Cooperative, Società di mutuo soccorso, Consorzi con attività esterna, G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse economico) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00	120,00	24,00
Società di persone (SNC – SAS) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00	120,00	24,00
Società di capitali (SPA – SApA – SRL) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00	120,00	24,00
Enti pubblici e privati, Aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 267/2000 (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00	120,00	24,00
Unità locali o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero (art. 9, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 581/1995; art. 5, commi 2 e 3, D.M. 21 aprile 2011)	55,00	66,00		

ALLEGATO F

IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2019

1. Gli importi del diritto annuale per l'anno 2019

Anche per il 2019, gli importi del diritto annuale, ai sensi del D.M. 22 maggio 2017, restano invariati rispetto a quelli stabiliti per le annualità 2017 e 2018.

Lo ha confermato anche il Ministero dello sviluppo economico con la **Nota del 21 dicembre 2018, Prot. 0432856.**

Secondo quanto disposto dall'art. 1 del citato **decreto 22 maggio 2017** (recante "**Incremento delle misure del diritto annuale per gli anni 2017, 2018 e 2019**"), e del successivo **decreto del 2 marzo 2018**, il Ministero dello sviluppo economico ha autorizzato **per gli anni 2017, 2018 e 2019** l'incremento della misura del diritto annuale **fino ad un massimo del 20 per cento.**

Il **rincaro del diritto annuale** serve a finanziare una serie di programmi e di progetti, indicati nelle delibere approvate dai rispettivi Consigli camerali, che coinvolgono il programma Industria 4.0 e quelli in materia di sviluppo e promozione della cultura e turismo e di alternanza scuola-lavoro, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.

Infatti le suddette Camere di Commercio, per beneficiare dell'incremento del 20%, dovranno presentare un **rapporto dettagliato sui risultati dei singoli progetti**, allegando la rendicontazione dei costi sostenuti per la realizzazione degli stessi debitamente vistata dal presidente del collegio dei revisori.

Gli importi del diritto annuale per l'anno 2019 sono determinati in base alle tabelle che seguono.

A. IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA

Tabella n. 1 – **IMPRESE INDIVIDUALI** (art. 2, commi 1 e 2, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione speciale del R.I. (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	44,00
Imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I.	100,00

B. SOGGETTI CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA

Tabella n. 2 – **SOGGETTI REA** (art. 2, comma 3, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) (1)	15,00

--	--

(1) I soggetti iscritti solo al R.E.A. **non devono versare alcun diritto aggiuntivo per le eventuali unità locali** (si veda la *Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 gennaio 2011, Prot. 0016599*).

Tabella n. 3 – **ALTRI SOGGETTI** (art. 3, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Imprese con ragione di società semplice agricola (1)	50,00
Imprese con ragione di società semplice non agricola	100,00
Società tra avvocati (art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001)	100,00

(1) Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Nota del 5 dicembre 2013, Prot. 0201237**, ha precisato che, ai fini della determinazione del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, devono essere considerate “**agricole**” le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese relative alle “**imprese agricole / imprenditori agricoli**”, anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l’indicazione di “società agricola”.

C. IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO

Tabella n. 4 – **IMPRESE ESTERE** (art. 5, commi 2 e 3, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Imprese con sede principale all'estero che hanno in Italia unità locali e/o sedi secondarie (art. 9, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 581/1995)	55,00 (1)

(1) Le imprese con sede principale all'estero che hanno **unità locali / sedi secondarie in Italia** devono versare, **per ciascuna di esse**, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio è ubicata l'unità locale / sede secondaria, un diritto annuale pari a 110,00 euro, che ridotto del 50% è pari a **55,00 euro**.

D. UNITA' LOCALI E SEDI SECONDARIE

Tabella n. 5 – **UNITA' LOCALI E SEDI SECONDARIE** (art. 5, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Nuove unità locali appartenenti ad imprese già iscritte nella Sezione speciale del R.I. (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	8,80
Nuove unità locali appartenenti ad imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I.	20,00

Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice agricola	10,00
Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice non agricola	20,00
Nuove unità locali di società tra avvocati (art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 96/2001)	20,00
Unità locali o sedi secondarie di società cooperative, consorzi, GEIE, società di persone e società di capitali, Aziende speciali, ecc.	20,00

E. FASCE DI FATTURATO E ALIQUOTE

Le imprese iscritte nel Registro delle imprese, diverse da quelle indicate sopra nelle Tabelle 1, 2, 3 e 4 (quali: *Società di persone, Società cooperative e Consorzi con attività esterna, GEIE, Società di capitali, Aziende speciali*), versano un diritto annuale, con riferimento alla sede legale, **applicando al fatturato dell'esercizio precedente**, le aliquote definite, da ultimo, con il **decreto interministeriale 21 aprile 2011** (art. 3, comma 1), per scaglioni di fatturato, **mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali**. Gli importi complessivi così determinati **dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati** secondo il già richiamato criterio.

Si riportano, di seguito, le **fasce di fatturato e le relative aliquote** da utilizzare per i calcoli.

Tabella n. 6 – **SCAGLIONI DI FATTURATO E ALIQUOTE**

Scaglioni di fatturato			
	Da Euro	A Euro	Aliquote
1	0	100.000,00	200,00 € in misura fissa (1)
2	100.001,00	250.000,00	0,015%
3	250.001,00	500.000,00	0,013%
4	500.000,00	1.000.000,00	0,010%
5	1.000.001,00	10.000.000,00	0,009%
6	10.000.001,00	35.000.000,00	0,005%
7	35.000.001,00	50.000.000,00	0,003%
8	50.000.001,00	e oltre	0,001% fino ad un massimo di 40.000,00 € (2)

(1) La **misura fissa** prevista per la prima fascia di fatturato di 200,00 euro, da utilizzare comunque nel calcolo nell'importo integrale, è soggetta, alla conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che, per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l'importo del diritto annuale da versare con il Modello F24 è pari a **100,00 euro**.

(2) Anche per l'**importo massimo da versare**, indicato nella tabella in 40.000,00 euro, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che, **in nessun caso, l'importo da versare sarà superiore e 20.000,00 euro**.

2. Le regole generali per la determinazione degli importi del diritto annuale

E' necessario a questo punto fissare alcune **regole generali** che riguardano sia la determinazione che le modalità di pagamento del diritto annuale.

1) Restano ferme le vigenti disposizioni di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 359 del 2001, secondo cui, in generale, il versamento del diritto annuale **va effettuato in un'unica soluzione** entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

2) Le misure riportate nelle Tabelle da 1 a 5 sono state indicate nel loro importo esatto, tuttavia, ai fini del versamento dell'importo complessivo da versare a ciascuna Camera di Commercio occorre, quando necessario, **provvedere all'arrotondamento all'unità di euro** tenendo conto del criterio generale richiamato nella Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 marzo 2009, Prot. 19230 e cioè applicando un **unico arrotondamento finale**, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri vasi, sull'intero importo dovuto dall'impresa (comprensivo dell'importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia).

3) Nel caso di **imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato** è necessario che le medesime applichino al fatturato dell'anno precedente le aliquote definite con il D.I. 21 aprile 2011 (Vedi: *Tabella n. 6*), mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali; gli importi complessivi così determinati, dovranno essere ridotti del 50% successivamente arrotondati secondo il criterio citato al precedente punto n. 2.

4) Il **versamento** del diritto annuale dovrà essere effettuato al momento della presentazione della domanda, con addebito automatico nel caso di pratica telematica, oppure entro i trenta giorni successivi tramite **modello F24**. In alternativa si può pagare on-line utilizzando i servizi di **"pagoPA"**.

Ricordiamo che è stato predisposto un **sito unico nazionale per il calcolo** e (in alternativa al modello F24) il **versamento del diritto annuale** dovuto a tutte le Camere di Commercio.

5) Le imprese che **trasferiscono la sede da una provincia ad un'altra**, sono tenute al pagamento del diritto annuale alla Camera di commercio in cui risultavano iscritte, alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento.

6) Il mancato pagamento del diritto annuale **impedisce il rilascio di certificati del Registro imprese** (Art. 24, comma 35, della L. n. 449/1997 come modificato dall'art. 17 della L. n. 133/1999).

TABELLA RIASSUNTIVA

Per maggior chiarezza, si riporta una tabella riassuntiva con gli importi relativi sia alla sede che alle eventuali unità locali / sedi secondarie, con alcune note di chiarimento.

Tabella 7

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare	
	Sede	Unità locale
Imprese individuale iscritte o annotate nella Sezione speciale del		

R.I. (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) (art. 2, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	44,00 (1)	8,80 (1)
Imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I. (art. 2, comma 2, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00 (1)

Soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) (art. 2, comma 3, D.M. 21 aprile 2011)	15,00 (3)
---	---------------------

Imprese con ragione di società semplice agricola (art. 3, comma 3, D.M. 21 aprile 2011)	50,00	10,00 (1)
Imprese con ragione di società semplice non agricola (art. 2, comma 2, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00 (1)
Società tra avvocati (art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00 (1)
Società Cooperative, Società di mutuo soccorso, Consorzi con attività esterna, G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse economico) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00 (2)	20,00 (1)
Società di persone (SNC – SAS) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00 (2)	20,00 (1)
Società di capitali (SPA – SApA – SRL) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00 (2)	20,00 (1)
Enti pubblici e privati, Aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 267/2000 (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00 (2)	20,00 (1)

Unità locali o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero (art. 9, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 581/1995; art. 5, commi 2 e 3, D.M. 21 aprile 2011)	55,00
--	--------------

(1) Per ciascuna unità locale, situata nella medesima Provincia della sede o in altra Provincia, è dovuto un diritto pari al **20% dell'importo determinato per la sede legale** fino ad un massimo di 200,00 euro (cifra che va ridotta del 50% e quindi fino ad **un massimo di 100,00 euro**).
Nelle Province in cui l'impresa individuale **ha solo una unità locale** il diritto annuale da versare è pari a **9,00 euro**.

Se non esistono maggiorazioni nella Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale (si veda il Punto 3) e l'impresa non ha unità locali il diritto annuale da versare con il Modello F24 è pari a **53,00** ($44,00 + 8,80 = 52,80$).

Nel caso, invece, all'importo debba essere aggiunta una **percentuale di maggiorazione** disposta dalla Camera di Commercio di competenza (vedi il Punto n. 3), **l'arrotondamento va effettuato sull'importo complessivo derivante**.

(2) Misura fissa da pagare nel caso di fatturato fino a 100.000,00 euro; per fatturato superiore, all'importo in misura fissa va aggiunto l'importo derivante dall'aliquota corrispondente allo scaglione di fatturato (Tavola n. 6).

(3) I soggetti iscritti solo al R.E.A. non devono versare alcun diritto aggiuntivo per le eventuali unità locali (si veda la *Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 gennaio 2011, Prot. 0016599*).

3. Camere di Commercio autorizzate all'incremento del diritto annuale per il triennio 2017 - 2018 - 2019 - Le indicazioni del Ministero

3.1. Decreto del 22 maggio 2017

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato, con **decreto del 22 maggio 2017** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2017), **per gli anni 2017, 2018 e 2019**, l'incremento del 20% degli importi dovuti a titolo di diritto annuale a **79 Camere di Commercio**, che con apposite deliberazioni consiliari hanno disposto il **finanziamento di appositi programmi e progetti**, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.

Ricordiamo che la possibilità di autorizzare, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, l'aumento della misura del diritto annuale, per specifici anni di riferimento, fino ad un massimo del 20%, per il **finanziamento di "programmi e progetti presentati dalle Camere di Commercio, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese"**, è prevista dal comma 10, dell'articolo 18, della legge n. 580 del 1993, come, da ultimo, sostituito dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

I progetti da finanziare sono indicati nelle deliberazioni dei consigli camerali elencate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del citato decreto.

Entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni successivi a quelli sopra indicati, le Camere di Commercio interessate dovranno inviare, per il tramite di Unioncamere, alla Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica (Divisione III - Sistema camerale), un **rapporto dettagliato sui risultati dei singoli progetti**.

3.2. Decreto del 2 marzo 2018

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con successivo **decreto del 2 marzo 2018** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2018 e recante *"Incremento delle misure del diritto annuale per gli anni 2018 e 2019"*) ha **autorizzato, per gli anni 2018 e 2019**, l'incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20 per cento, **per altre 9 Camere di Commercio**, che, con apposite deliberazioni consiliari hanno disposto il finanziamento di appositi programmi e progetti che coinvolgono il programma Industria 4.0 e quelli in materia di sviluppo e promozione della cultura e

turismo e di alternanza scuola-lavoro, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.

L'importo del diritto annuale dovuto per il 2019 dovrà, pertanto, essere determinato tenendo presente entrambi i decreti.

Nella tabella che segue vengono riportati gli importi già comprensivi della riduzione del 50% e della maggiorazione del 20%, con i prescritti arrotondamenti.

Tabella 8

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare con riduzione del 50%		Importo da pagare con la maggiorazione del 20%	
	Sede	Unità locale	Sede	Unità locale
Imprese individuale iscritte o annotate nella Sezione speciale del R.I. (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) (art. 2, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	44,00	9,00	53,00	11,00
Imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I. (art. 2, comma 2, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00	120,00	24,00
Soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) (art. 2, comma 3, D.M. 21 aprile 2011)	15,00		18,00	
Imprese con ragione di società semplice agricola (art. 3, comma 3, D.M. 21 aprile 2011)	50,00	10,00	60,00	12,00
Imprese con ragione di società semplice non agricola (art. 2, comma 2, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00	120,00	24,00
Società tra avvocati (art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00	120,00	24,00
Società Cooperative, Società di mutuo soccorso, Consorzi con attività esterna, G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse economico) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00	120,00	24,00
Società di persone (SNC – SAS) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00	120,00	24,00

Società di capitali (SPA – SApA – SRL) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00	120,00	24,00
Enti pubblici e privati, Aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 267/2000 (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00	120,00	24,00
Unità locali o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero (art. 9, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 581/1995; art. 5, commi 2 e 3, D.M. 21 aprile 2011)	55,00		66,00	

**ELENCO DELLE CAMERE DI COMMERCIO
CHE HANNO DELIBERATO UNA MAGGIORAZIONE**

Le Camere di Commercio che hanno deliberato una maggiorazione sono le seguenti:

- Camera di commercio Alessandria (AL) 20%
- Camera di commercio Aosta (AO) 20%
- Camera di commercio Arezzo (AR) 20%
- Camera di commercio Asti (AT) 20%
- Camera di commercio Bari (BA) 20%
- Camera di commercio Irpinia Sannio (BN) 20%
- Camera di commercio Bergamo (BG) 20%
- Camera di commercio Biella Vercelli (BI) - 20%
- Camera di commercio Biella Vercelli (VC) - 20%
- Camera di commercio Bologna (BO) - 20%
- Camera di commercio Bolzano (BZ) - 20%
- Camera di commercio Brescia (BS) 20%
- Camera di commercio Brindisi (BR) 20%
- Camera di commercio Cagliari (CA) 20%
- Camera di commercio Caserta (CE) 20%
- Camera di commercio Catanzaro (CZ) 20%
- Camera di commercio Chieti Pescara (CH) 20%
- Camera di commercio Chieti Pescara (PE) 20%
- Camera di commercio Como (CO) 20%
- Camera di commercio Cosenza (CS) 20%
- Camera di commercio Cremona (CR) 20%
- Camera di commercio Crotone (KR) 20%
- Camera di commercio Cuneo (CU) 20%
- Camera di commercio della Romagna (Forlì, Cesena, Rimini) (CE) 20%
- Camera di commercio della Romagna (Forlì, Cesena, Rimini) (FO) 20%
- Camera di commercio della Romagna (Forlì, Cesena, Rimini) (RN) 20%
- Camera di commercio della Sicilia Orientale (Catania, Ragusa e Siracusa) (CT) 20%
- Camera di commercio della Sicilia Orientale (Catania, Ragusa e Siracusa) (RG) 20%
- Camera di commercio della Sicilia Orientale (Catania, Ragusa e Siracusa) (SR) 20%

• Camera di commercio delle Marche (AN)	20%
• Camera di commercio delle Marche (FM)	20%
• Camera di commercio delle Marche (MC)	20%
• Camera di commercio di Venezia e Rovigo (Rovigo, Venezia) (RO)	20%
• Camera di commercio di Venezia e Rovigo (Rovigo, Venezia) (VE)	20%
• Camera di commercio Enna e Palermo (EN)	20%
• Camera di commercio Enna e Palermo (PA)	20%
• Camera di commercio Ferrara (FE)	20%
• Camera di commercio Firenze (FI)	20%
• Camera di commercio Foggia (FG)	20%
• Camera di commercio Frosinone (FR)	20%
• Camera di commercio Genova (GE)	20%
• Camera di commercio Maremma e Tirreno (Grosseto, Livorno) (GR)	20%
• Camera di commercio Maremma e Tirreno (Grosseto, Livorno) (LI)	20%
• Camera di commercio del Gran Sasso d'Italia (AQ)	20%
• Camera di commercio del Gran Sasso d'Italia (TE)	20%
• Camera di commercio Latina (LT)	20%
• Camera di commercio Lecce (LE)	20%
• Camera di commercio Lecco (LC)	20%
• Camera di commercio Lucca (LU)	20%
• Camera di commercio Milano – Monza-Brianza e Lodi (LO)	20%
• Camera di commercio Milano – Monza-Brianza e Lodi (MI)	20%
• Camera di commercio Milano – Monza-Brianza e Lodi (MB)	20%
• Camera di commercio Mantova (MN)	20%
• Camera di commercio Massa (MS)	20%
• Camera di commercio della Basilicata (MT)	20%
• Camera di commercio della Basilicata (PZ)	20%
• Camera di commercio Messina (ME)	20%
• Camera di commercio Modena (MO)	20%
• Camera di commercio Molise (Campobasso, Isernia) (CB)	20%
• Camera di commercio Molise (Campobasso, Isernia) (IS)	20%
• Camera di commercio Napoli (NA)	20%
• Camera di commercio Novara (NO)	20%
• Camera di commercio Nuoro (NU)	20%
• Camera di commercio Oristano (OR)	20%
• Camera di commercio Pavia (PV)	20%
• Camera di commercio Perugia (PG)	20%
• Camera di commercio Piacenza (PC)	20%
• Camera di commercio Pisa (PI)	20%
• Camera di commercio Pistoia (PT)	20%
• Camera di commercio Pordenone e Udine (PN)	20%
• Camera di commercio Pordenone e Udine (UD)	20%
• Camera di commercio Prato (PO)	20%
• Camera di commercio Ravenna (RA)	20%
• Camera di commercio Reggio Calabria (RC)	20%
• Camera di commercio Reggio Emilia (RE)	20%
• Camera di commercio Rieti (RI)	20%
• Camera di commercio Riviera di Agrigento, Caltanissetta e Trapani (AG)	20%
• Camera di commercio Riviera di Agrigento, Caltanissetta e Trapani (CL)	20%
• Camera di commercio Riviera di Agrigento, Caltanissetta e Trapani (TP)	20%
• Camera di commercio Riviera di Liguria (Imperia, La Spezia, Savona) (IM)	20%
• Camera di commercio Riviera di Liguria (Imperia, La Spezia, Savona) (SP)	20%
• Camera di commercio Riviera di Liguria (Imperia, La Spezia, Savona) (SV)	20%
• Camera di commercio Roma (RM)	20%
• Camera di commercio Salerno (SA)	20%
• Camera di commercio Sassari (SS)	20%

• Camera di commercio Siena (SI)	20%
• Camera di commercio Sondrio (SO)	20%
• Camera di commercio Taranto (TA)	20%
• Camera di commercio Terni (TR)	20%
• Camera di commercio Torino (TO)	20%
• Camera di commercio Trento (TN)	20%
• Camera di commercio Treviso Belluno (BL)	20%
• Camera di commercio Treviso Belluno (TV)	20%
• Camera di commercio Varese (VA)	20%
• Camera di commercio Venezia Giulia (Trieste, Gorizia) (GO)	20%
• Camera di commercio Venezia Giulia (Trieste, Gorizia) (TS)	20%
• Camera di commercio Verbania (VB)	20%
• Camera di commercio Verona (VR)	20%
• Camera di commercio Vibo Valentia (VV)	20%
• Camera di commercio Viterbo (VT)	20%

Le Camere di Commercio che non hanno deliberato una maggiorazione sono le seguenti:

- Camera di commercio Ascoli Piceno (AP)
- Camera di commercio Avellino (AV)
- Camera di commercio Padova (PD)
- Camera di commercio Parma (PR)
- Camera di commercio Pesaro e Urbino (PS)
- Camera di commercio Vicenza (VI)

ALLEGATO G

IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2020

1. Gli importi del diritto annuale per l'anno 2020

In assenza di nuovi interventi normativi la variazione del fabbisogno è irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale 2020 e, pertanto, il Ministero dello sviluppo economico, con **Nota dell' 11 dicembre 2019, Prot. 347962**, ha confermato, **anche per l'anno 2020**, gli importi degli anni precedenti.

Gli importi del diritto annuale per l'anno 2020 sono, pertanto, determinati in base alle tabelle che seguono.

A. IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA

Tabella n. 1 – **IMPRESE INDIVIDUALI** (art. 2, commi 1 e 2, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione speciale del R.I. (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	44,00
Imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I.	100,00

B. SOGGETTI CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA

Tabella n. 2 – **SOGGETTI REA** (art. 2, comma 3, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) (1)	15,00

(1) I soggetti iscritti solo al R.E.A. **non devono versare alcun diritto aggiuntivo per le eventuali unità locali** (si veda la *Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 gennaio 2011, Prot. 0016599*).

Tabella n. 3 – **ALTRI SOGGETTI** (art. 3, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Imprese con ragione di società semplice agricola (1)	50,00
Imprese con ragione di società semplice non agricola	100,00

Società tra avvocati (art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001)	100,00
--	---------------

(1) Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Nota del 5 dicembre 2013, Prot. 0201237**, ha precisato che, ai fini della determinazione del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, devono essere considerate “**agricole**” le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese relative alle “**imprese agricole / imprenditori agricoli**”, anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l’indicazione di “società agricola”.

C. IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO

Tabella n. 4 – **IMPRESE ESTERE** (art. 5, commi 2 e 3, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Imprese con sede principale all'estero che hanno in Italia unità locali e/o sedi secondarie (art. 9, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 581/1995)	55,00 (1)

(1) Le imprese con sede principale all'estero che hanno **unità locali / sedi secondarie in Italia** devono versare, **per ciascuna di esse**, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio è ubicata l'unità locale / sede secondaria, un diritto annuale pari a 110,00 euro, che ridotto del 50% è pari a **55,00 euro**.

D. UNITA' LOCALI E SEDI SECONDARIE

Tabella n. 5 – **UNITA' LOCALI E SEDI SECONDARIE** (art. 5, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Nuove unità locali appartenenti ad imprese già iscritte nella Sezione speciale del R.I. (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	8,80
Nuove unità locali appartenenti ad imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I.	20,00
Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice agricola	10,00
Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice non agricola	20,00
Nuove unità locali di società tra avvocati (art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 96/2001)	20,00
Unità locali o sedi secondarie di società cooperative, consorzi, GEIE, società di persone e società di capitali, Aziende speciali, ecc.	20,00

E. FASCE DI FATTURATO E ALIQUOTE

Le imprese iscritte nel Registro delle imprese, diverse da quelle indicate sopra nelle Tabelle 1, 2, 3 e 4 (quali: *Società di persone, Società cooperative e Consorzi con attività esterna, GEIE, Società di capitali, Aziende speciali*), versano un diritto annuale, con riferimento alla sede legale, **applicando al fatturato dell'esercizio precedente**, le aliquote definite, da ultimo, con il **decreto interministeriale 21 aprile 2011 (art. 3, comma 1)**, per scaglioni di fatturato, **mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali**. Gli importi complessivi così determinati **dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati** secondo il già richiamato criterio.

Si riportano, di seguito, le **fasce di fatturato e le relative aliquote** da utilizzare per i calcoli.

Tabella n. 6 – **SCAGLIONI DI FATTURATO E ALIQUOTE**

Scaglioni di fatturato			
	Da Euro	A Euro	Aliquote
1	0	100.000,00	200,00 € in misura fissa (1)
2	100.001,00	250.000,00	0,015%
3	250.001,00	500.000,00	0,013%
4	500.000,00	1.000.000,00	0,010%
5	1.000.001,00	10.000.000,00	0,009%
6	10.000.001,00	35.000.000,00	0,005%
7	35.000.001,00	50.000.000,00	0,003%
8	50.000.001,00	e oltre	0,001% fino ad un massimo di 40.000,00 € (2)

(1) La **misura fissa** prevista per la prima fascia di fatturato di 200,00 euro, da utilizzare comunque nel calcolo nell'importo integrale, è soggetta, alla conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che, per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l'importo del diritto annuale da versare con il Modello F24 è pari a **100,00 euro**.

(2) Anche per l'**importo massimo da versare**, indicato nella tabella in 40.000,00 euro, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che, **in nessun caso, l'importo da versare sarà superiore a 20.000,00 euro**.

2. Le regole generali per la determinazione degli importi del diritto annuale

E' necessario a questo punto fissare alcune **regole generali** che riguardano sia la determinazione che le modalità di pagamento del diritto annuale.

1) Restano ferme le vigenti disposizioni di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 359 del 2001, secondo cui, in generale, il versamento del diritto annuale **va effettuato in un'unica soluzione** entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

2) Le misure riportate nelle Tabelle da 1 a 5 sono state indicate nel loro importo esatto, tuttavia, ai fini del versamento dell'importo complessivo da versare a ciascuna Camera di Commercio occorre, quando necessario, **provvedere all'arrotondamento all'unità di euro** tenendo conto del criterio

generale richiamato nella Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 marzo 2009, Prot. 19230 e cioè applicando un **unico arrotondamento finale**, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri vasi, sull'intero importo dovuto dall'impresa (comprensivo dell'importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia).

3) Nel caso di **imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato** è necessario che le medesime applichino al fatturato dell'anno precedente le aliquote definite con il D.I. 21 aprile 2011 (Vedi: *Tabella n. 6*), mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali; gli importi complessivi così determinati, dovranno essere ridotti del 50% successivamente arrotondati secondo il criterio citato al precedente punto n. 2.

4) Il **versamento** del diritto annuale dovrà essere effettuato al momento della presentazione della domanda, con addebito automatico nel caso di pratica telematica, oppure entro i trenta giorni successivi tramite **modello F24**. In alternativa si può pagare on-line utilizzando i servizi di **"pagoPA"**.

Ricordiamo che è stato predisposto un **sito unico nazionale per il calcolo** e (in alternativa al modello F24) il **versamento del diritto annuale** dovuto a tutte le Camere di Commercio.

5) Le imprese che **trasferiscono la sede da una provincia ad un'altra**, sono tenute al pagamento del diritto annuale alla Camera di commercio in cui risultavano iscritte, alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento.

6) Il mancato pagamento del diritto annuale **impedisce il rilascio di certificati del Registro imprese** (Art. 24, comma 35, della L. n. 449/1997 come modificato dall'art. 17 della L. n. 133/1999).

TABELLA RIASSUNTIVA

Per maggior chiarezza, si riporta un tabella riassuntiva con gli importi relativi sia alla sede che alle eventuali unità locali / sedi secondarie, con alcune note di chiarimento.

Tabella 7

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare	
	Sede	Unità locale
Imprese individuale iscritte o annotate nella Sezione speciale del R.I. (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) (art. 2, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	44,00 (1)	8,80 (1)
Imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I. (art. 2, comma 2, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00 (1)
Soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) (art. 2, comma 3, D.M. 21 aprile 2011)	15,00 (3)	
Imprese con ragione di società semplice agricola (art. 3, comma 3, D.M. 21 aprile 2011)	50,00	10,00 (1)

Imprese con ragione di società semplice non agricola (art. 2, comma 2, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00 (1)
Società tra avvocati (art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00 (1)
Società Cooperative, Società di mutuo soccorso, Consorzi con attività esterna, G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse economico) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00 (2)	20,00 (1)
Società di persone (SNC – SAS) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00 (2)	20,00 (1)
Società di capitali (SPA – SApA – SRL) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00 (2)	20,00 (1)
Enti pubblici e privati, Aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 267/2000 (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00 (2)	20,00 (1)
Unità locali o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero (art. 9, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 581/1995; art. 5, commi 2 e 3, D.M. 21 aprile 2011)	55,00	

(1) Per ciascuna unità locale, situata nella medesima Provincia della sede o in altra Provincia, è dovuto un diritto pari al **20% dell'importo determinato per la sede legale** fino ad un massimo di 200,00 euro (cifra che va ridotta del 50% e quindi fino ad **un massimo di 100,00 euro**).

Nelle Province in cui l'impresa individuale **ha solo una unità locale** il diritto annuale da versare è pari a **9,00 euro**.

Se non esistono maggiorazioni nella Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale (si veda il Punto 3) e l'impresa non ha unità locali il diritto annuale da versare con il Modello F24 è pari a **53,00** (44,00 + 8,80 = 52,80).

Nel caso, invece, all'importo debba essere aggiunta una **percentuale di maggiorazione** disposta dalla Camera di Commercio di competenza (vedi il Punto n. 3), **l'arrotondamento va effettuato sull'importo complessivo derivante**.

(2) **Misura fissa da pagare nel caso di fatturato fino a 100.000,00 euro**; per fatturato superiore, all'importo in misura fissa va aggiunto l'importo derivante dall'aliquota corrispondente allo scaglione di fatturato (Tavola n. 6).

(3) I soggetti iscritti solo al R.E.A. **non devono versare alcun diritto aggiuntivo per le eventuali unità locali** (si veda la *Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 gennaio 2011, Prot. 0016599*).

3. Camere di Commercio autorizzate all'incremento del diritto annuale per il triennio 2020 - 2022 – Le indicazioni del Ministero

Il Ministero dello sviluppo economico ha espresso la propria condivisione in merito alle tematiche proposte da Unioncamere al fine della autorizzazione, ai

sensi del comma 10, dell'articolo 18 della legge n. 580/1993, all'**incremento delle misure del diritto annuale anche per il triennio 2020 – 2022.**

A tale proposito il Ministero invita le Camere di commercio ad adottare tutti i necessari adempimenti al fine di consentire la prescritta formale presentazione della richiesta di autorizzazione per il tramite di Unioncamere.

Le Camere di commercio devono adottare la delibera con la quale il Consiglio camerale approva l'incremento del diritto annuale **nella misura massima del 20%** e la relativa ripartizione di tale incremento sui diversi progetti.

Il Ministero avverte le stesse Camere di commercio che l'adizione del provvedimento consiliare, nelle more della espressa autorizzazione dello stesso Ministero, **non consente alle Camere di commercio interessate di richiedere alle imprese dal 1° gennaio 2020 il diritto maggiorato.**

Nella tabella che segue vengono riportati gli importi già comprensivi della riduzione del 50% e della maggiorazione del 20%, con i prescritti arrotondamenti.

Tabella 8

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare con riduzione del 50%		Importo da pagare con la maggiorazione del 20%	
	Sede	Unità locale	Sede	Unità locale
Imprese individuale iscritte o annotate nella Sezione speciale del R.I. (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) (art. 2, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	44,00	9,00	53,00	11,00
Imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I. (art. 2, comma 2, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00	120,00	24,00
Soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) (art. 2, comma 3, D.M. 21 aprile 2011)	15,00		18,00	
Imprese con ragione di società semplice agricola (art. 3, comma 3, D.M. 21 aprile 2011)	50,00	10,00	60,00	12,00
Imprese con ragione di società semplice non agricola (art. 2, comma 2, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00	120,00	24,00
Società tra avvocati (art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00	120,00	24,00
Società Cooperative, Società di mutuo soccorso, Consorzi con attività esterna, G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse economico) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00	120,00	24,00

Società di persone (SNC – SAS) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00	120,00	24,00
Società di capitali (SPA – SApA – SRL) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00	120,00	24,00
Enti pubblici e privati, Aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 267/2000 (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00	120,00	24,00
Unità locali o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero (art. 9, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 581/1995; art. 5, commi 2 e 3, D.M. 21 aprile 2011)	55,00		66,00	

**ELENCO DELLE CAMERE DI COMMERCIO
CHE HANNO DELIBERATO UNA MAGGIORAZIONE**

Le Camere di Commercio che hanno deliberato una maggiorazione sono le seguenti:

- Camera di commercio Alessandria (AL) 20%
- Camera di commercio Aosta (AO) 20%
- Camera di commercio Arezzo (AR) 20%
- Camera di commercio Asti (AT) 20%
- Camera di commercio Bari (BA) 20%
- Camera di commercio Irpinia Sannio (BN) 20%
- Camera di commercio Bergamo (BG) 20%
- Camera di commercio Biella Vercelli (BI) - 20%
- Camera di commercio Biella Vercelli (VC) - 20%
- Camera di commercio Bologna (BO) - 20%
- Camera di commercio Bolzano (BZ) - 20%
- Camera di commercio Brescia (BS) 20%
- Camera di commercio Brindisi (BR) 20%
- Camera di commercio Cagliari (CA) 20%
- Camera di commercio Caserta (CE) 20%
- Camera di commercio Catanzaro (CZ) 20%
- Camera di commercio Chieti Pescara (CH) 20%
- Camera di commercio Chieti Pescara (PE) 20%
- Camera di commercio Como (CO) 20%
- Camera di commercio Cosenza (CS) 20%
- Camera di commercio Cremona (CR) 20%
- Camera di commercio Crotone (KR) 20%
- Camera di commercio Cuneo (CU) 20%
- Camera di commercio della Romagna (Forlì, Cesena, Rimini) (CE) 20%
- Camera di commercio della Romagna (Forlì, Cesena, Rimini) (FO) 20%

• Camera di commercio della Romagna (Forlì, Cesena, Rimini) (RN)	20%
• Camera di commercio della Sicilia Orientale (Catania, Ragusa e Siracusa) (CT)	20%
• Camera di commercio della Sicilia Orientale (Catania, Ragusa e Siracusa) (RG)	20%
• Camera di commercio della Sicilia Orientale (Catania, Ragusa e Siracusa) (SR)	20%
• Camera di commercio delle Marche (AN)	20%
• Camera di commercio delle Marche (FM)	20%
• Camera di commercio delle Marche (MC)	20%
• Camera di commercio di Venezia e Rovigo (Rovigo, Venezia) (RO)	20%
• Camera di commercio di Venezia e Rovigo (Rovigo, Venezia) (VE)	20%
• Camera di commercio Enna e Palermo (EN)	20%
• Camera di commercio Enna e Palermo (PA)	20%
• Camera di commercio Ferrara (FE)	20%
• Camera di commercio Firenze (FI)	20%
• Camera di commercio Foggia (FG)	20%
• Camera di commercio Frosinone (FR)	20%
• Camera di commercio Genova (GE)	20%
• Camera di commercio Maremma e Tirreno (Grosseto, Livorno) (GR)	20%
• Camera di commercio Maremma e Tirreno (Grosseto, Livorno) (LI)	20%
• Camera di commercio del Gran Sasso d'Italia (AQ)	20%
• Camera di commercio del Gran Sasso d'Italia (TE)	20%
• Camera di commercio Latina (LT)	20%
• Camera di commercio Lecce (LE)	20%
• Camera di commercio Lecco (LC)	20%
• Camera di commercio Lucca (LU)	20%
• Camera di commercio Milano – Monza-Brianza e Lodi (LO)	20%
• Camera di commercio Milano – Monza-Brianza e Lodi (MI)	20%
• Camera di commercio Milano – Monza-Brianza e Lodi (MB)	20%
• Camera di commercio Mantova (MN)	20%
• Camera di commercio Massa (MS)	20%
• Camera di commercio della Basilicata (MT)	20%
• Camera di commercio della Basilicata (PZ)	20%
• Camera di commercio Messina (ME)	20%
• Camera di commercio Modena (MO)	20%
• Camera di commercio Molise (Campobasso, Isernia) (CB)	20%
• Camera di commercio Molise (Campobasso, Isernia) (IS)	20%
• Camera di commercio Napoli (NA)	20%
• Camera di commercio Novara (NO)	20%
• Camera di commercio Nuoro (NU)	20%
• Camera di commercio Oristano (OR)	20%
• Camera di commercio Pavia (PV)	20%
• Camera di commercio Perugia (PG)	20%
• Camera di commercio Piacenza (PC)	20%
• Camera di commercio Pisa (PI)	20%
• Camera di commercio Pistoia (PT)	20%
• Camera di commercio Pordenone e Udine (PN)	20%
• Camera di commercio Pordenone e Udine (UD)	20%
• Camera di commercio Prato (PO)	20%
• Camera di commercio Ravenna (RA)	20%
• Camera di commercio Reggio Calabria (RC)	20%
• Camera di commercio Reggio Emilia (RE)	20%
• Camera di commercio Rieti (RI)	20%
• Camera di commercio Riviera di Agrigento, Caltanissetta e Trapani (AG)	20%

• Camera di commercio Riviera di Agrigento, Caltanissetta e Trapani (CL)	20%
• Camera di commercio Riviera di Agrigento, Caltanissetta e Trapani (TP)	20%
• Camera di commercio Riviera di Liguria (Imperia, La Spezia, Savona) (IM)	20%
• Camera di commercio Riviera di Liguria (Imperia, La Spezia, Savona) (SP)	20%
• Camera di commercio Riviera di Liguria (Imperia, La Spezia, Savona) (SV)	20%
• Camera di commercio Roma (RM)	20%
• Camera di commercio Salerno (SA)	20%
• Camera di commercio Sassari (SS)	20%
• Camera di commercio Siena (SI)	20%
• Camera di commercio Sondrio (SO)	20%
• Camera di commercio Taranto (TA)	20%
• Camera di commercio Terni (TR)	20%
• Camera di commercio Torino (TO)	20%
• Camera di commercio Trento (TN)	20%
• Camera di commercio Treviso Belluno (BL)	20%
• Camera di commercio Treviso Belluno (TV)	20%
• Camera di commercio Varese (VA)	20%
• Camera di commercio Venezia Giulia (Trieste, Gorizia) (GO)	20%
• Camera di commercio Venezia Giulia (Trieste, Gorizia) (TS)	20%
• Camera di commercio Verbania (VB)	20%
• Camera di commercio Verona (VR)	20%
• Camera di commercio Vibo Valentia (VV)	20%
• Camera di commercio Viterbo (VT)	20%

Le Camere di Commercio che non hanno deliberato una maggiorazione sono le seguenti:

- Camera di commercio Ascoli Piceno (AP)
- Camera di commercio Avellino (AV)
- Camera di commercio Padova (PD)
- Camera di commercio Parma (PR)
- Camera di commercio Pesaro e Urbino (PS)
- Camera di commercio Vicenza (VI)

ALLEGATO H

IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2021

1. Gli importi del diritto annuale per l'anno 2021

In assenza di nuovi interventi normativi la variazione del fabbisogno è irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale 2021 e, pertanto, il Ministero dello sviluppo economico, con **Nota del 22 dicembre 2020, Prot. 286980**, ha confermato, **anche per l'anno 2021**, gli importi degli anni precedenti.

In questo caso, il Ministero ha ritenuto sufficiente limitarsi ad illustrare con una circolare gli effetti per il 2021 del decreto 8 gennaio 2015, che ha disposto riduzioni delle misure del diritto annuale anche per gli anni a partire dal 2017 e che a sua volta in parte rinviava al decreto interministeriale del 21 aprile 2011.

Gli importi del diritto annuale per l'anno 2021 sono, pertanto, determinati in base alle tabelle che seguono.

A. IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA

Tabella n. 1 – **IMPRESSE INDIVIDUALI** (art. 2, commi 1 e 2, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione speciale del R.I. (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	44,00
Imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I.	100,00

B. SOGGETTI CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA

Tabella n. 2 – **SOGGETTI REA** (art. 2, comma 3, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) (1)	15,00

(1) I soggetti iscritti solo al R.E.A. **non devono versare alcun diritto aggiuntivo per le eventuali unità locali** (si veda la *Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 gennaio 2011, Prot. 0016599*).

Tabella n. 3 – **ALTRI SOGGETTI** (art. 3, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Imprese con ragione di società semplice agricola (1)	50,00

Imprese con ragione di società semplice non agricola	100,00
Società tra avvocati (art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001)	100,00

(1) Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Nota del 5 dicembre 2013, Prot. 0201237**, ha precisato che, ai fini della determinazione del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, devono essere considerate “**agricole**” le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese relative alle “**imprese agricole / imprenditori agricoli**”, anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l’indicazione di “società agricola”.

C. IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO

Tabella n. 4 – **IMPRESE ESTERE** (art. 5, commi 2 e 3, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Imprese con sede principale all'estero che hanno in Italia unità locali e/o sedi secondarie (art. 9, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 581/1995)	55,00 (1)

(1) Le imprese con sede principale all'estero che hanno unità locali / sedi secondarie in Italia devono versare, per ciascuna di esse, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio è ubicata l'unità locale / sede secondaria, un diritto annuale pari a 110,00 euro, che ridotto del 50% è pari a **55,00 euro**.

D. UNITA' LOCALI E SEDI SECONDARIE

Tabella n. 5 – **UNITA' LOCALI E SEDI SECONDARIE** (art. 5, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Nuove unità locali appartenenti ad imprese già iscritte nella Sezione speciale del R.I. (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	8,80
Nuove unità locali appartenenti ad imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I.	20,00
Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice agricola	10,00
Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice non agricola	20,00
Nuove unità locali di società tra avvocati (art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 96/2001)	20,00

Unità locali o sedi secondarie di società cooperative, consorzi, GEIE, società di persone e società di capitali, Aziende speciali, ecc.	20,00
--	--------------

E. FASCE DI FATTURATO E ALIQUOTE

Le imprese iscritte nel Registro delle imprese, diverse da quelle indicate sopra nelle Tabelle 1, 2, 3 e 4 (quali: *Società di persone, Società cooperative e Consorzi con attività esterna, GEIE, Società di capitali, Aziende speciali*), versano un diritto annuale, con riferimento alla sede legale, **applicando al fatturato dell'esercizio precedente**, le aliquote definite, da ultimo, con il **decreto interministeriale 21 aprile 2011 (art. 3, comma 1)**, per scaglioni di fatturato, **mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali**. Gli importi complessivi così determinati **dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati** secondo il già richiamato criterio.

Si riportano, di seguito, le **fasce di fatturato e le relative aliquote** da utilizzare per i calcoli.

Tabella n. 6 – **SCAGLIONI DI FATTURATO E ALIQUOTE**

Scaglioni di fatturato			
	Da Euro	A Euro	Aliquote
1	0	100.000,00	200,00 € in misura fissa (1)
2	100.001,00	250.000,00	0,015%
3	250.001,00	500.000,00	0,013%
4	500.000,00	1.000.000,00	0,010%
5	1.000.001,00	10.000.000,00	0,009%
6	10.000.001,00	35.000.000,00	0,005%
7	35.000.001,00	50.000.000,00	0,003%
8	50.000.001,00	e oltre	0,001% fino ad un massimo di 40.000,00 € (2)

(1) La **misura fissa** prevista per la prima fascia di fatturato di 200,00 euro, da utilizzare comunque nel calcolo nell'importo integrale, è soggetta, alla conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che, per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l'importo del diritto annuale da versare con il Modello F24 è pari a **100,00 euro**.

(2) Anche per l'**importo massimo da versare**, indicato nella tabella in 40.000,00 euro, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che, **in nessun caso, l'importo da versare sarà superiore e 20.000,00 euro**.

2. Le regole generali per la determinazione degli importi del diritto annuale

E' necessario a questo punto fissare alcune **regole generali** che riguardano sia la determinazione che le modalità di pagamento del diritto annuale.

1) Restano ferme le vigenti disposizioni di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 359 del 2001, secondo cui, in generale, il versamento del diritto annuale **va effettuato**

in un'unica soluzione entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

2) Le misure riportate nelle Tabelle da 1 a 5 sono state indicate nel loro importo esatto, tuttavia, ai fini del versamento dell'importo complessivo da versare a ciascuna Camera di Commercio occorre, quando necessario, **provvedere all'arrotondamento all'unità di euro** tenendo conto del criterio generale richiamato nella Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 marzo 2009, Prot. 19230 e cioè applicando un **unico arrotondamento finale**, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi, sull'intero importo dovuto dall'impresa (comprensivo dell'importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia).

3) Nel caso di **imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato** è necessario che le medesime applichino al fatturato dell'anno precedente le aliquote definite con il D.I. 21 aprile 2011 (Vedi: *Tabella n. 6*), mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali; gli importi complessivi così determinati, dovranno essere ridotti del 50% successivamente arrotondati secondo il criterio citato al precedente punto n. 2.

4) Il **versamento** del diritto annuale dovrà essere effettuato al momento della presentazione della domanda, con addebito automatico nel caso di pratica telematica, oppure entro i trenta giorni successivi tramite **modello F24**. In alternativa si può pagare on-line utilizzando i servizi di **"pagoPA"**.

Ricordiamo che è stato predisposto un **sito unico nazionale per il calcolo** e (in alternativa al modello F24) il **versamento del diritto annuale** dovuto a tutte le Camere di Commercio.

5) Le imprese che **trasferiscono la sede da una provincia ad un'altra**, sono tenute al pagamento del diritto annuale alla Camera di commercio in cui risultavano iscritte, alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento.

6) Il mancato pagamento del diritto annuale **impedisce il rilascio di certificati del Registro imprese** (Art. 24, comma 35, della L. n. 449/1997 come modificato dall'art. 17 della L. n. 133/1999).

TABELLA RIASSUNTIVA

Per maggior chiarezza, si riporta una tabella riassuntiva con gli importi relativi sia alla sede che alle eventuali unità locali / sedi secondarie, con alcune note di chiarimento.

Tabella 7

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare	
	Sede	Unità locale
Imprese individuale iscritte o annotate nella Sezione speciale del R.I. (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) (art. 2, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	44,00 (1)	8,80 (1)
Imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I. (art. 2, comma 2, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00 (1)
Soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo)	15,00	

(art. 2, comma 3, D.M. 21 aprile 2011)	(3)
--	-----

Imprese con ragione di società semplice agricola (art. 3, comma 3, D.M. 21 aprile 2011)	50,00	10,00 (1)
Imprese con ragione di società semplice non agricola (art. 2, comma 2, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00 (1)
Società tra avvocati (art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00 (1)
Società Cooperative, Società di mutuo soccorso, Consorzi con attività esterna, G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse economico) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00 (2)	20,00 (1)
Società di persone (SNC – SAS) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00 (2)	20,00 (1)
Società di capitali (SPA – SApA – SRL) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00 (2)	20,00 (1)
Enti pubblici e privati, Aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 267/2000 (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00 (2)	20,00 (1)

Unità locali o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero (art. 9, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 581/1995; art. 5, commi 2 e 3, D.M. 21 aprile 2011)	55,00
--	--------------

(1) Per ciascuna unità locale, situata nella medesima Provincia della sede o in altra Provincia, è dovuto un diritto pari al **20% dell'importo determinato per la sede legale** fino ad un massimo di 200,00 euro (cifra che va ridotta del 50% e quindi fino ad **un massimo di 100,00 euro**).

Nelle Province in cui l'impresa individuale **ha solo una unità locale** il diritto annuale da versare è pari a **9,00 euro**.

Se non esistono maggiorazioni nella Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale (si veda il Punto 3) e l'impresa non ha unità locali il diritto annuale da versare con il Modello F24 è pari a **53,00** (44,00 + 8,80 = 52,80).

Nel caso, invece, all'importo debba essere aggiunta una **percentuale di maggiorazione** disposta dalla Camera di Commercio di competenza (vedi il Punto n. 3), **l'arrotondamento va effettuato sull'importo complessivo derivante**.

(2) **Misura fissa da pagare nel caso di fatturato fino a 100.000,00 euro**; per fatturato superiore, all'importo in misura fissa va aggiunto l'importo derivante dall'aliquota corrispondente allo scaglione di fatturato (Tavola n. 6).

(3) I soggetti iscritti solo al R.E.A. **non devono versare alcun diritto aggiuntivo per le eventuali unità locali** (si veda la *Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 gennaio 2011, Prot. 0016599*).

3. Camere di Commercio autorizzate all'incremento del diritto annuale per il triennio 2020 - 2022 – Le indicazioni del Ministero

Ricordiamo che il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato, con **decreto del 12 marzo 2020**, ha autorizzato **per il triennio 2020 - 2022, l'incremento del 20% degli importi dovuti a titolo di diritto annuale a 82 Camere di Commercio, che con apposite delibere consiliari hanno disposto il finanziamento di appositi programmi e progetti.**

Le Camere di commercio interessate sono tenute, **entro il 30 giugno di ciascuno degli anni successivi a quelli sopra indicati**, ad inviare, per il tramite di Unioncamere, alla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale del Ministero dello sviluppo economico, un **rapporto dettagliato sui risultati realizzati sui singoli progetti approvati**, allegando allo stesso **la rendicontazione delle risorse derivanti dall'incremento del diritto annuale per l'anno 2020.**

Tali Camere di commercio sono inoltre tenute a rendicontare le risorse non utilizzate derivanti dall'incremento del diritto annuale autorizzato con i decreti 22 maggio 2017 e 2 marzo 2018, destinate a finanziare i progetti del triennio 2020 – 2022, ai sensi del comma 6, dell'articolo 1, del decreto 12 marzo 2020. i cui al presente decreto.

Dette Camere di Commercio sono tenute a presentare, pertanto, la rendicontazione delle risorse derivanti dall'incremento del diritto annuale 2020, unitamente alla residue risorse non rendicontate del triennio 2017 – 2019, motivando analiticamente eventuali mancati utilizzi delle risorse complessivamente disponibili.

Tali motivazioni saranno oggetto di valutazione da parte del Ministero e del Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale, di cui all'art. 4-bis, comma 2-ter, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.

Nella tabella che segue vengono riportati gli importi già comprensivi della riduzione del 50% e della maggiorazione del 20%, con i prescritti arrotondamenti.

Tabella 8

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare con riduzione del 50%		Importo da pagare con la maggiorazione del 20%	
	Sede	Unità locale	Sede	Unità locale
Imprese individuale iscritte o annotate nella Sezione speciale del R.I. (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) (art. 2, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	44,00	9,00	53,00	11,00
Imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I. (art. 2, comma 2, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00	120,00	24,00

Soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) (art. 2, comma 3, D.M. 21 aprile 2011)	15,00	18,00
---	--------------	--------------

Imprese con ragione di società semplice agricola (art. 3, comma 3, D.M. 21 aprile 2011)	50,00	10,00	60,00	12,00
Imprese con ragione di società semplice non agricola (art. 2, comma 2, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00	120,00	24,00
Società tra avvocati (art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00	120,00	24,00
Società Cooperative, Società di mutuo soccorso, Consorzi con attività esterna, G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse economico) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00	120,00	24,00
Società di persone (SNC – SAS) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00	120,00	24,00
Società di capitali (SPA – SApA – SRL) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00	120,00	24,00
Enti pubblici e privati, Aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 267/2000 (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00	120,00	24,00

Unità locali o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero (art. 9, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 581/1995; art. 5, commi 2 e 3, D.M. 21 aprile 2011)	55,00	66,00
--	--------------	--------------

**ELENCO DELLE CAMERE DI COMMERCIO
CHE HANNO DELIBERATO UNA MAGGIORAZIONE**

Le Camere di Commercio che hanno deliberato una maggiorazione sono le seguenti:

- Camera di commercio Alessandria (AL) 20%
- Camera di commercio Aosta (AO) 20%
- Camera di commercio Arezzo (AR) 20%

• Camera di commercio Asti (AT)	20%
• Camera di commercio Bari (BA)	20%
• Camera di commercio Irpinia Sannio (BN)	20%
• Camera di commercio Bergamo (BG)	20%
• Camera di commercio Biella Vercelli (BI) -	20%
• Camera di commercio Biella Vercelli (VC) -	20%
• Camera di commercio Bologna (BO) -	20%
• Camera di commercio Bolzano (BZ) -	20%
• Camera di commercio Brescia (BS)	20%
• Camera di commercio Brindisi (BR)	20%
• Camera di commercio Cagliari (CA)	20%
• Camera di commercio Caserta (CE)	20%
• Camera di commercio Catanzaro (CZ)	20%
• Camera di commercio Chieti Pescara (CH)	20%
• Camera di commercio Chieti Pescara (PE)	20%
• Camera di commercio Como (CO)	20%
• Camera di commercio Cosenza (CS)	20%
• Camera di commercio Cremona (CR)	20%
• Camera di commercio Crotone (KR)	20%
• Camera di commercio Cuneo (CU)	20%
• Camera di commercio della Romagna (Forlì, Cesena, Rimini) (CE)	20%
• Camera di commercio della Romagna (Forlì, Cesena, Rimini) (FO)	20%
• Camera di commercio della Romagna (Forlì, Cesena, Rimini) (RN)	20%
• Camera di commercio della Sicilia Orientale (Catania, Ragusa e Siracusa (CT)	20%
• Camera di commercio della Sicilia Orientale (Catania, Ragusa e Siracusa (RG)	20%
• Camera di commercio della Sicilia Orientale (Catania, Ragusa e Siracusa (SR)	20%
• Camera di commercio delle Marche (AN)	20%
• Camera di commercio delle Marche (FM)	20%
• Camera di commercio delle Marche (MC)	20%
• Camera di commercio di Venezia e Rovigo (Rovigo, Venezia) (RO)	20%
• Camera di commercio di Venezia e Rovigo (Rovigo, Venezia) (VE)	20%
• Camera di commercio Enna e Palermo (EN)	20%
• Camera di commercio Enna e Palermo (PA)	20%
• Camera di commercio Ferrara (FE)	20%
• Camera di commercio Firenze (FI)	20%
• Camera di commercio Foggia (FG)	20%
• Camera di commercio Frosinone (FR)	20%
• Camera di commercio Genova (GE)	20%
• Camera di commercio Maremma e Tirreno (Grosseto, Livorno) (GR)	20%
• Camera di commercio Maremma e Tirreno (Grosseto, Livorno) (LI)	20%
• Camera di commercio del Gran Sasso d'Italia (AQ)	20%
• Camera di commercio del Gran Sasso d'Italia (TE)	20%
• Camera di commercio Latina (LT)	20%
• Camera di commercio Lecce (LE)	20%
• Camera di commercio Lecco (LC)	20%
• Camera di commercio Lucca (LU)	20%
• Camera di commercio Milano – Monza-Brianza e Lodi (LO)	20%
• Camera di commercio Milano – Monza-Brianza e Lodi (MI)	20%
• Camera di commercio Milano – Monza-Brianza e Lodi (MB)	20%
• Camera di commercio Mantova (MN)	20%
• Camera di commercio Massa (MS)	20%
• Camera di commercio della Basilicata (MT)	20%

• Camera di commercio della Basilicata (PZ)	20%
• Camera di commercio Messina (ME)	20%
• Camera di commercio Modena (MO)	20%
• Camera di commercio Molise (Campobasso, Isernia) (CB)	20%
• Camera di commercio Molise (Campobasso, Isernia) (IS)	20%
• Camera di commercio Napoli (NA)	20%
• Camera di commercio Novara (NO)	20%
• Camera di commercio Nuoro (NU)	20%
• Camera di commercio Oristano (OR)	20%
• Camera di commercio Pavia (PV)	20%
• Camera di commercio Perugia (PG)	20%
• Camera di commercio Piacenza (PC)	20%
• Camera di commercio Pisa (PI)	20%
• Camera di commercio Pistoia (PT)	20%
• Camera di commercio Pordenone e Udine (PN)	20%
• Camera di commercio Pordenone e Udine (UD)	20%
• Camera di commercio Prato (PO)	20%
• Camera di commercio Ravenna (RA)	20%
• Camera di commercio Reggio Calabria (RC)	20%
• Camera di commercio Reggio Emilia (RE)	20%
• Camera di commercio Rieti (RI)	20%
• Camera di commercio Riviera di Agrigento, Caltanissetta e Trapani (AG)	20%
• Camera di commercio Riviera di Agrigento, Caltanissetta e Trapani (CL)	20%
• Camera di commercio Riviera di Agrigento, Caltanissetta e Trapani (TP)	20%
• Camera di commercio Riviera di Liguria (Imperia, La Spezia, Savona) (IM)	20%
• Camera di commercio Riviera di Liguria (Imperia, La Spezia, Savona) (SP)	20%
• Camera di commercio Riviera di Liguria (Imperia, La Spezia, Savona) (SV)	20%
• Camera di commercio Roma (RM)	20%
• Camera di commercio Salerno (SA)	20%
• Camera di commercio Sassari (SS)	20%
• Camera di commercio Siena (SI)	20%
• Camera di commercio Sondrio (SO)	20%
• Camera di commercio Taranto (TA)	20%
• Camera di commercio Terni (TR)	20%
• Camera di commercio Torino (TO)	20%
• Camera di commercio Trento (TN)	20%
• Camera di commercio Treviso Belluno (BL)	20%
• Camera di commercio Treviso Belluno (TV)	20%
• Camera di commercio Varese (VA)	20%
• Camera di commercio Venezia Giulia (Trieste, Gorizia) (GO)	20%
• Camera di commercio Venezia Giulia (Trieste, Gorizia) (TS)	20%
• Camera di commercio Verbania (VB)	20%
• Camera di commercio Verona (VR)	20%
• Camera di commercio Vibo Valentia (VV)	20%
• Camera di commercio Viterbo (VT)	20%

Le Camere di Commercio che non hanno deliberato una maggiorazione sono le seguenti:

- Camera di commercio Ascoli Piceno (AP)
- Camera di commercio Avellino (AV)
- Camera di commercio Padova (PD)
- Camera di commercio Parma (PR)
- Camera di commercio Pesaro e Urbino (PS)
- Camera di commercio Vicenza (VI)